Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 11 del 15 gennaio 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 gennaio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 7

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1995 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1995 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1995 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 1995.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 settembre 1995, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1995 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 aprile 1996.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 SETTEMBRE-15 DICEMBRE 1995

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo tra Italia e Indonesia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscale con procotollo (Jakarta, 18 febbraio 1990) *(Vedi legge n. 707 del 14 dicembre 1994 nel* S.O. *n. 170 alla* G.U. *n. 301 del 27 dicembre 1994).*	2 settembre 1995 *G.U.* n. 234 del 6 ottobre 1995
Accordo tra Italia e Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti (Roma, 25 aprile 1991) *(Vedi legge n. 733 del 9 dicembre 1994 nel* S.O. *n. 177 alla* G.U. *n. 305 del 31 dicembre 1994).*	24 giugno 1995 *G.U.* n. 216 del 15 settembre 1995
Accordo di cooperazione turistica tra Italia e Messico (Roma, 8 luglio 1991) *(Vedi legge n. 150 del 12 aprile 1995 nel* S.O. *n. 50 alla* G.U. *n. 99 del 29 aprile 1995).*	21 giugno 1995 *G.U.* n. 139 del 16 giugno 1995
Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra Italia e Austria con dichiarazione interpretativa (Vienna, 17 luglio 1991) *(Vedi legge n. 215 del 12 maggio 1995 nel* S.O. *n. 66 alla* G.U. *n. 126 del 1° giugno 1995).*	1° novembre 1995 *G.U.* n. 209 del 7 settembre 1995
Accordo tra Italia e Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo (Roma, 11 dicembre 1991) *(Vedi legge n. 149 del 12 aprile 1995 nel* S.O. *n. 50 alla* G.U. *n. 99 del 29 aprile 1995).*	26 luglio 1995 *G.U.* n. 200 del 28 agosto 1995
Convenzione tra Italia e Francia sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in campo catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo (Parigi, 16 settembre 1992) *(Vedi legge n. 578 del 4 ottobre 1994 nel* S.O. *n. 136 alla* G.U. *n. 245 del 19 ottobre 1994).*	12 agosto 1995 *G.U.* n. 202 del 30 agosto 1995
Accordo tra Italia e Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti (Roma, 15 gennaio 1993) *(Vedi legge n. 713 del 14 dicembre 1994 nel* S.O. *n. 170 alla* G.U. *n. 301 del 27 dicembre 1994).*	1° settembre 1995 *G.U.* n. 234 del 6 ottobre 1995
Accordo tra Italia e Francia sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali (Roma, 26 novembre 1993) *(Vedi legge n. 303 del 5 luglio 1995 nel* S.O. *n. 91 alla* G.U. *n. 172 del 25 luglio 1995).*	6 ottobre 1995 *G.U.* n. 282 del 2 dicembre 1995
Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra Italia e Malta (Palermo, 11 marzo 1994) *(Vedi legge n. 52 del 15 febbraio 1995 nella* G.U. *n. 48 del 27 febbraio 1995).*	1° agosto 1995 *G.U.* n. 143 del 21 giugno 1995
Accordo tra Italia e Santa Sede per regolare i rapporti tra l'Ospedale pediatrico Bambin Gesù ed il Servizio sanitario nazionale (Città del Vaticano, 15 febbraio 1995) *(Vedi legge n. 187 del 18 maggio 1995 nella* G.U. *n. 118 del 23 maggio 1995).*	5 luglio 1995 *G.U.* n. 179 del 28 agosto 1995

506.

La Paz, 4 novembre 1986

Accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bolivia

(Entrata in vigore: 5 luglio 1995)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA

tra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA BOLIVIANA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Boliviana, d'ora innanzi denominati "le Parti", desiderando rafforzare i vincoli di amicizia stabiliti tra i popoli dei due Paesi e concordando sull'opportunitá di intensificare le relazioni reciproche sulla base del mutuo vantaggio attraverso l'ampliamento della cooperazione allo sviluppo tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le due Parti si impegnano a prendere tutte le misure per promuovere iniziative congiunte di cooperazione allo sviluppo e ad adoperarsi per assicurare l'armonioso svolgimento dei loro rapporti.

ARTICOLO 2

Le due Parti favoriranno la cooperazione particolarmente nei seguenti settori: agricoltura e industria agro-alimentare, energia e miniere, formazione professionale, comunicazioni e sanitá; oltre ad eventuali altri settori da concordare.

ARTICOLO 3

La cooperazione potrà essere attuata mediante:

a) la concessione di crediti particolarmente agevolati destinati alla realizzazione di progetti di sviluppo;

b) l'invio in Bolivia di esperti italiani che potranno svolgere mansioni operative o consultive;

c) la concessione di borse di studio o la partecipazione a corsi di apprendistato a cittadini boliviani per studi o corsi di addestramento in Italia;

d) la promozione e, ove necessario, la sovvenzione di studi e progettazioni, elaborati da ditte italiane;

e) le forniture di attrezzature, materiale e servizi a condizioni convenienti o, in alcuni casi, a titolo gratuito;

f) la partecipazione a programmi di cooperazione tecnica progettati o attuati da enti o organismi internazionali;

g) la partecipazione alla creazione di centri professionali, di addestramento e di specializzazione nonché di centri di ricerca e laboratori;

h) ogni altra forma di cooperazione concordata tra le Autorità competenti.

ARTICOLO 4

Le diverse iniziative di cooperazione allo sviluppo che verranno realizzate in attuazione del presente Accordo dovranno essere concordate fra i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

ARTICOLO 5

Per l'esecuzione delle attività di cooperazione previste dal presente Accordo le Parti - qualora lo considerino necessario - potranno concludere specifici protocolli, nei quali verranno definite le modalità ed i piani di azione, nonché i relativi oneri finanziari di altro genere.

A tal fine le due Parti designano sin d'ora, per il Governo della Repubblica Italiana il Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e, per il Governo della Repubblica Boliviana il Ministero degli Affari Esteri e del Culto.

ARTICOLO 6

Lo svolgimento delle attività di cooperazione previste dal presente Accordo potrà essere affidato a società, enti privati o pubblici o ad altre organizzazioni delle due Parti, con le quali potranno all'uopo essere stipulati appositi contratti.

ARTICOLO 7

Le due Parti, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni, assicureranno tutta l'assistenza possibile alle persone fisiche o giuridiche per lo svolgimento delle attività di cooperazione contemplate dal presente Accordo.

Il Governo della Repubblica Boliviana concederà l'esenzione dei diritti doganali e di ogni altra imposta o tassa alle importazioni di apparecchiature, macchinari, attrezzature e materiali necessari per la realizzazione dei programmi da effettuarsi in esecuzione del presente Accordo.

Gli esperti, che una delle Parti invierà, nell'ambito del presente Accordo, in missione nel territorio dell'altra Parte, usufruiranno delle facilitazioni consentite dalla legislazione della Parte ospitante, necessari per lo svolgimento della loro attività di cooperazione.

Gli esperti italiani in missione in Bolivia e il personale italiano in servizio di cooperazione, usufruiranno comunque del trattamento previsto per gli esperti delle Nazioni Unite dalla Convenzione sulle Prerogative ed Immunità delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 8

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle due Parti contraenti derivanti dalla loro appartenenza a Comunità, Unioni Economiche, Gruppi Regionali o Sub-regionali.

Le due Parti contraenti si riservano il diritto di procedere ad eventuali consultazioni in relazione ai rispettivi impegni internazionali senza che, tuttavia, queste consultazioni possano rimettere in discussione gli obiettivi fondamentali del presente Accordo.

ARTICOLO 9

Il presente Accordo, che entrerà provvisoriamente in vigore il giorno della firma, sarà considerato valido a tutti gli effetti pratici, allo scopo di permettere la realizzazione dei progetti di sviluppo concordati fra le due Parti.

Il presente Accordo sarà valido per un periodo di tre anni, rinnovabile tacitamente, fatta salva la denuncia di una delle Parti con un preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza.

La denuncia del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo stesso in epoca anteriore alla denuncia.

Fatto a La Paz, il quattro novembre millenovecentottantasei, in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana ed in lingua spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
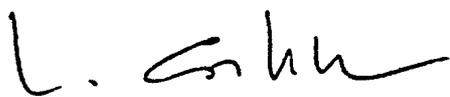
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
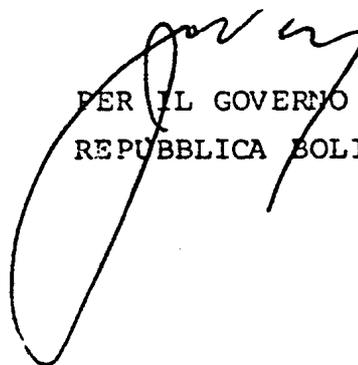
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA BOLIVIANA

507.

Roma, 28 maggio 1993

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata

(Entrata in vigore: 4 maggio 1994)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal Ministro dell'Interno e il Governo della Repubblica di Croazia, rappresentato dal Ministro degli Affari Interni, chiamati in seguito "Parti contraenti";

VISTE le previsioni della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come emendata dal Protocollo aggiuntivo del 1972 (Ginevra, 25 marzo), della Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), della Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e del "Piano Globale d'Azione" (New York, 23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU;

CONVINTI che la cooperazione internazionale è indispensabile per l'efficace prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e per la lotta al crimine organizzato;

CONSAPEVOLI che il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché l'incremento della loro produzione e diffusione, rappresentano una seria minaccia per il regolare sviluppo socio-economico e per la salute fisica e psichica dei propri cittadini;

CONSAPEVOLI altresì che detto traffico illecito vede sempre più coinvolte organizzazioni criminali che operano su scala internazionale;

CONSIDERATE pertanto la necessità e la comune volontà di intensificare la cooperazione bilaterale nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, come emerso anche nella dichiarazione congiunta adottata nella riunione di Roma sulla "Rotta Balcanica" del 17 marzo 1990;

CONVENGONO

Articolo I

1. Ai fini del presente Accordo, sarà istituito un Comitato misto per la cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.

2. Il Comitato misto sarà co-presieduto dai due Ministri e comprenderà rappresentanti dei due Ministeri dell'Interno, nonché degli Affari Esteri, responsabili delle Forze dell'Ordine, esperti nei settori menzionati nel presente Accordo.

3. Previo accordo reciproco, potranno essere invitati ai lavori del Comitato, ove se ne ravvisi la necessità, rappresentanti anche di altri Dicasteri ed Uffici.

4. Le riunioni del Comitato si terranno, ordinariamente, una volta l'anno, alternativamente in ciascuno dei due Paesi. In caso di necessità, su specifica richiesta di una delle due Parti contraenti, si terranno incontri straordinari, anche tra soli rappresentanti ministeriali, per l'esame di questioni che rivestano carattere d'urgenza.

Articolo II

In conformità con le disposizioni del presente Accordo, le Parti contraenti, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni:

a) si presteranno reciproca collaborazione nel controllo delle persone implicate nel crimine organizzato, nonché delle persone e dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di esservi implicati;

b) si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle persone ed ai mezzi di trasporto coinvolti nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di svolgere tale traffico, nonché di quelle relative alle persone appartenenti o sospettate di appartenere alla criminalità organizzata;

c) concorderanno le modalità di collegamento più opportune per consentire il rapido scambio di tutte le informazioni attinenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la criminalità organizzata.

d) si consulteranno in vista dell'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate in tutte le sedi internazionali in cui sia questione di lotta al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e alla criminalità organizzata.

Articolo III

1. In conformità delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e senza pregiudizi degli obblighi derivanti da altri accordi bi-multilaterali:

   a) su richiesta degli organi centrali competenti di una delle Parti contraenti, l'altra Parte promuove procedure investigative presso gli organi competenti nel caso di attività connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ovvero concernenti la criminalità organizzata;

   b) la parte richiesta farà ogni sforzo per attuare i provvedimenti richiesti nel più breve tempo possibile. I risultati saranno tempestivamente comunicati alla Parte richiedente;

   c) i funzionari degli organi competenti della Parte richiedente possono essere presenti all'attuazione dei provvedimenti richiesti, con l'approvazione degli organi centrali compètenti dell'altra Parte. In tal caso i medesimi si conformeranno alle leggi del Paese ospitante e godranno della protezione giuridica vigente in detto Paese.

2. Le predette procedure investigative non verranno effettuate nei casi in cui la Parte richiesta ritenga che queste violino il suo diritto di sovranità e/o minaccino la sua sicurezza o altri interessi di importanza fondamentale. In tal caso una motivata comunicazione di diniego di assistenza sarà tempestivamente comunicata alla Parte richiedente.

Articolo IV

1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare si scambieranno informazioni su:

   a) i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

   b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici in questo campo, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;

c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

d) nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazioni dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope;

e) metodologie e modalità di svolgimento dei controlli di frontiera;

f) nuovi itinerari e mezzi impiegati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sistemi di occultamento delle sostanze stesse.

2. Ciascuna delle Parti contraenti, d'iniziativa o su richiesta, metterà a disposizione dell'altra Parte - in conformità alla legislazione nazionale - tutti i dati ed i documenti contenenti informazioni relative ai casi di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi di riciclaggio e di trasferimento dei proventi di reato e in particolare di quello di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

4. Le Parti contraenti organizzeranno, d'intesa, incontri, convegni, seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per gli operatori di polizia antidroga.

Articolo V

1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare la criminalità organizzata. In particolare si scambieranno informazioni su:

a) le varie forme di criminalità organizzata e i metodi della lotta contro di essa;

b) gli eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati nei due Paesi;

c) gli studi effettuati in merito allo sviluppo dei contatti di cui al punto b);

d) le misure tecniche per garantire la sicurezza negli aereoporti e negli scali marittimi, nonché la difesa di persone e di obiettivi da qualsiasi atto illecito;

e) le operazioni finanziarie illegali, la falsificazione di carta moneta e valori, il furto di opere d'arte e d'antiquariato, nonché gli altri crimini connessi con la criminalità organizzata, al cui smascheramento e perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti.

2. Le Parti contraenti si scambieranno i propri specialisti per consultazioni reciproche su problemi concreti e si scambieranno le loro esperienze in materia di lotta contro la criminalità organizzata, nonché i testi ufficiali delle norme giuridiche vigenti nell'attività di contrasto alla predetta forma di criminalità.

3. Le Parti contraenti si scambieranno notizie e campioni di mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni volte alla repressione della criminalità organizzata, nonché le reciproche esperienze circa le attività inerenti ai servizi di prevenzione e la formazione professionale dei quadri direttivi delle forze dell'ordine; a tal fine saranno previsti scambi di operatori per la frequenza di corsi di perfezionamento.

4. Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni e seminari di lavoro congiunti che trattino i più importanti indirizzi e problemi della lotta contro la criminalità organizzata.

Articolo VI

Le forme di assistenza e di collaborazione in conformità al presente Accordo verranno assicurate direttamente dagli organi centrali competenti delle due Parti contraenti. Tali organi si incontreranno al più presto per definire le relative modalità operative.

Articolo VII

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento in cui le Parti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo sarà valido per 5 anni. Decorso tale periodo, esso rimarrà in vigore indefinitivamente, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

Il presente Accordo è firmato dai Ministri dell'Interno autorizzati dai rispettivi Governi.

Firmato a Roma , il 28 maggio 1993, in due originali tradotti nelle lingue italiana e croata.
Ambedue i testi fanno ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IL MINISTRO DELL'INTERNO

( )
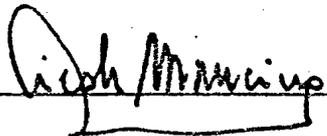
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI CROAZIA
IL MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI

( )
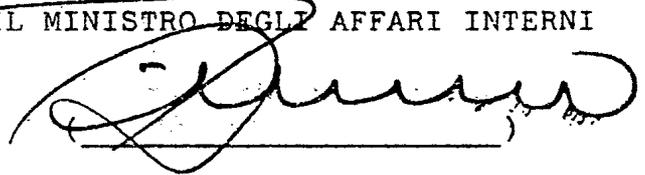
508.

Roma, 6 dicembre 1994/24 gennaio 1995

Scambio di Note costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi in merito allo status di temporaneità del personale distaccato presso l'EUROPOL a 's-Gravenhage

(Entrata in vigore: 9 febbraio 1995)

ROM/PA-103581

NOTE VERBALE

The Royal Netherlands Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy and with reference to the Ministerial Agreement establishing the Europol Drugs Unit, adopted by the TREVI Ministers during their meeting in Copenhagen on 1 and 2 June 1993, and to the decision of the European Council of 29 October 1993 that Europol should have its seat in The Hague, and pending the establishment of Europol by treaty, has the honour to propose the following on behalf of the Government of the Kingdom of the Netherlands.

1. Liaison officers and other members of staff who are employed at the Europol Drugs Unit in The Hague on behalf of the Government of Italy under the afore-mentioned Ministerial Agreement and who settle in the Netherlands for that reason, and members of their family who form part of their household and who do not possess Dutch nationality, shall enjoy the privileges and immunities in and vis-à-vis the Kingdom of the Netherlands that accrue to members of the administrative and technical staff of diplomatic missions established in the Netherlands under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961, except that the immunities shall not extend to damage caused by a vehicle or other means of transport belonging to or driven by them, nor to traffic offences and that the immunity from criminal jurisdiction shall not extend to acts performed outside the course of their duties.

2. The obligations of Sending States and their personnel that apply under the Vienna Convention to members of the administrative and technical staff of diplomatic missions established in the Netherlands shall apply to the persons referred to at 1.

3. The Government of the Kingdom of the Netherlands shall, upon request, supply the persons referred to at 1. with an identity card showing their status.

The Embassy proposes that this note and the affirmative note of the Ministry of Foreign Affairs together shall constitute an agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of Italy, which shall enter into force on the fifteenth day after the date of receipt of the affirmative note of the Ministry of Foreign Affairs and which shall remain in force for one year while, in case at the end of this term a treaty concerning the establishment of Europol is not in force, a further exchange of notes to prolong the agreement may be concluded.

The Royal Netherlands Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy the assurances of its highest consideration.

Ministry of Foreign Affairs
of the Republic of Italy
Rome

Ministero degli Affari Esteri

N O T E   V E R B A L E

The Ministry of Foreign Affairs of Italy presents its compliments to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands and has the honour to confirm receipt of Embassy's note of 1 December 1994 which read as follows:

"The Royal Netherlands Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy and with reference to the Ministerial Agreement establishing the Europol Drugs Unit, adopted by the TREVI Ministers during their meeting in Copenhagen on 1 and 2 June 1993, and to the decision of the European Council of 29 October 1993 that Europol should have its seat in The Hague, and pending the establishment of Europol by treaty, has the honour to propose the following on behalf of the Government of the Kingdom of the Netherlands.

1. Liaison officers and other members of staff who are employed at the Europol Drugs Unit in The Hague on behalf of the Government of Italy under the afore-mentioned Ministerial Agreement and who settle in the Netherlands for that reason, and members of their family who form part of their

Royal Netherlands Embassy
R O M E

household and who do not possess Dutch nationality, shall enjoy the privileges and immunities in and vis-à-vis the Kingdom of the Netherlands that accrue to members of the administrative and technical staff of diplomatic missions established in the Netherlands under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961, except that the immunities shall not extend to damage caused by a vehicle or other means of transport belonging to or driven by them, nor to traffic offences and that the immunity from criminal jurisdiction shall not extend to acts performed outside the course of their duties.

2. The obligations of Sending States and their personnel that apply under the Vienna Convention to members of the administrative and technical staff of diplomatic missions established in the Netherlands shall apply to the persons referred to at 1.

3. The Government of the Kingdom of the Netherlands shall, upon request, supply the persons referred to at 1. with an identity card showing their status.

The Embassy proposes that this note and the affirmative note of the Ministry of Foreign Affairs together shall constitute an agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of Italy, which shall enter into force on the fifteenth day after the date of receipt of the affirmative note of the Ministry of Foreign Affairs and which shall remain in force for one year while, in case at the end of this term a treaty concerning the establishment of Europol is not in force, a further exchange of notes to prolong the agreement may be concluded.

The Royal Netherlands Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy the assurances of its highest consideration"

The Ministry has the honour to inform the Embassy that the above proposals are acceptable to the Government of Italy and that the note of the Embassy and this affirmative note constitute an Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of Italy which shall enter into force on the fifteenth day after the date of receipt by the Embassy of this note and

which shall remain in force for one year while, in case at the end of this term a treaty concerning the establishment of Europol is not in force, a further exchange of notes to prolong the Agreement may be concluded.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy avails itself of this opportunity to renew to the Royal Netherlands Embassy the assurances of its highest consideration.

Rome, 24 GEN. 1995

No. PA/ROM-2674
mb

NOTA VERBALE

L'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di riferirsi alla propria Nota Verbale n. PA/ROM-2601 del 6-12-1994 relativa agli Accordi sullo status del personale distaccato presso l'EUROPOL DRUGS UNIT a 's-Gravenhage ed alla Nota di codesto onorevole Ministero n. 142/96 del 24-1-1995 ricevuta da questa Rappresentanza in data 25-1-1995.

Premesso che per mezzo della Sua Nota sopraccitata codesto onorevole Ministero ha dichiarato accettabili per il Governo Italiano le proposte fatte e che la stessa Nota, avendo valore affermativo e costituendo in sè stessa l'Accordo tra il Governo Italiano ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi sarebbe entrata in vigore il quindicesimo giorno dalla ricezione della stessa, ha l'onore di comunicare di conseguenza che l'Accordo è entrato in vigore il giorno 9 Febbraio 1995.

L'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 22 Febbraio 1995

Al Ministero degli Affari Esteri
Servizio del Contenzioso Diplomatico dei Trattati
e degli Affari Legislativi
R O M A
fax n. 323.6002
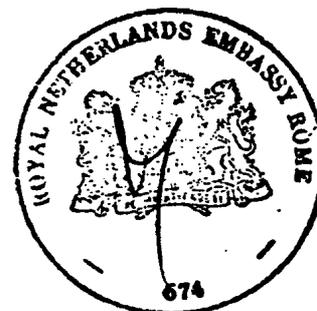
TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA VERBALE

La Reale Ambasciata dei Paesi Bassi presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e, facendo riferimento all'Accordo Ministeriale che istituisce l'Unità Antidroga dell'Europol, adottato dai Ministri del Gruppo TREVI nel corso della riunione di Copenhagen del 1 e 2 giugno 1993, nonché alla decisione del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 1993, in base alla quale l'Europol dovrà aver sede all'Aia, ed in attesa del trattato istitutivo dell'Europol, ha l'onore di proporre quanto segue per conto del Governo del Regno dei Paesi Bassi.

1. Gli ufficiali di collegamento e gli altri membri del personale impiegati presso l'Unità Antidroga dell'Europol dell'Aia per conto del Governo italiano ai sensi del summenzionato Accordo Ministeriale e che per tale motivo risiedono nei Paesi Bassi, nonché i membri facenti parte del loro nucleo familiare e che non hanno cittadinanza olandese, godranno, nel Regno dei Paesi Bassi e nei suoi confronti, dei privilegi e delle immunità di cui godono i membri del personale tecnico ed amministrativo delle missioni diplomatiche istituite nei Paesi Bassi ai sensi della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961; tuttavia, tali immunità non si applicheranno ai danni provocati da veicoli od altri mezzi di trasporto di loro proprietà o da essi condotti, e neppure alle violazioni del codice stradale. Inoltre, l'immunità dalla giurisdizione penale non si applicherà per gli atti commessi al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni.

2. Gli obblighi degli Stati d'Invio e del loro personale che si applicano ai membri del personale tecnico ed amministrativo delle missioni diplomatiche istituite nei Paesi Bassi, ai sensi della Convenzione di Vienna, si applicheranno alle persone di cui al punto 1.

3. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, su richiesta, rilascerà alle persone di cui al punto 1. una carta d'identità indicante il loro status.

L'Ambasciata propone che la presente nota e la nota di risposta positiva del Ministero degli Affari Esteri costituiscano un accordo fra il Governo del Regno dei

Paesi Bassi ed il Governo italiano, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di ricezione della nota di risposta positiva del Ministero degli Affari Esteri, e che resterà in vigore per un anno mentre, nel caso in cui alla fine di tale periodo non sia entrato in vigore un trattato relativo alla creazione dell'Europol, potrà essere concluso un ulteriore scambio di note, al fine di prorogare l'accordo.

La Reale Ambasciata dei Paesi Bassi coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione.

Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
Roma

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri italiano presenta i suoi complimenti all'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi ed ha l'onore di accusare ricevuta della nota dell'Ambasciata del 1^ dicembre 1994, il cui testo è il seguente:

"La Reale Ambasciata dei Paesi Bassi presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e, facendo riferimento all'Accordo Ministeriale che istituisce l'Unità Antidroga dell'Europol, adottato dai Ministri del Gruppo TREVI nel corso della riunione di Copenhagen del 1 e 2 giugno 1993, nonché alla decisione del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 1993, in base alla quale l'Europol dovrà aver sede all'Aia, ed in attesa del trattato istitutivo dell'Europol, ha l'onore di proporre quanto segue per conto del Governo del Regno dei Paesi Bassi.

1. Gli ufficiali di collegamento e gli altri membri del personale impiegati presso l'Unità Antidroga dell'Europol dell'Aia per conto del Governo italiano ai sensi del summenzionato Accordo Ministeriale e che per tale motivo risiedono nei Paesi Bassi, nonché i membri facenti parte del loro nucleo familiare e che non hanno cittadinanza olandese, godranno, nel Regno dei Paesi Bassi e nei suoi confronti, dei privilegi e delle immunità di cui godono i membri del personale tecnico ed amministrativo delle missioni diplomatiche istituite nei Paesi Bassi ai sensi della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961; tuttavia, tali immunità non si applicheranno ai danni provocati da veicoli od altri mezzi di trasporto di loro proprietà o da essi condotti, e neppure alle violazioni del codice stradale. Inoltre, l'immunità dalla giurisdizione penale non si applicherà per gli atti commessi al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni.

2. Gli obblighi degli Stati d'Invio e del loro personale che si applicano ai membri del personale tecnico ed amministrativo delle missioni diplomatiche istituite nei Paesi Bassi, ai sensi della Convenzione di Vienna, si applicheranno alle persone di cui al punto 1.

3. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, su richiesta, rilascerà alle persone di cui al punto 1. una carta d'identità indicante il loro status.

L'Ambasciata propone che la presente nota e la nota di risposta positiva del Ministero degli Affari Esteri costituiscano un accordo fra il Governo del Regno dei Paesi Bassi ed il Governo italiano, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di ricezione della nota di risposta positiva del Ministero degli Affari Esteri, e che resterà in vigore per un anno mentre, nel caso in cui alla fine di tale periodo non sia entrato in vigore un trattato relativo alla creazione dell'Europol, potrà essere concluso un ulteriore scambio di note, al fine di prorogare l'accordo.

La Reale Ambasciata dei Paesi Bassi coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione."

Il Ministero ha l'onore di informare l'Ambasciata che le proposte di cui sopra possono essere accettate dal Governo italiano, e che la nota dell'Ambasciata e la presente nota di risposta positiva costituiranno un Accordo fra il Governo del Regno dei Paesi Bassi ed il Governo italiano, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di ricezione della presente nota da parte dell'Ambasciata, e che resterà in vigore per un anno mentre, nel caso in cui alla fine di tale periodo non sia entrato in vigore un trattato relativo alla creazione dell'Europol, potrà essere concluso un ulteriore scambio di note, al fine di prorogare l'accordo.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana coglie l'occasione per rinnovare alla Reale Ambasciata dei Paesi Bassi i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 24 gennaio 1995

509.

Addis Abeba, 29 dicembre 1994/15 febbraio 1995

Scambio di Note verbali costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Transitorio dell'Etiopia per la modifica del Protocollo Finanziario dell'11 maggio 1994 sul «Programme Aid» a sostegno dello sviluppo industriale

(Entrata in vigore: 15 febbraio 1995)

AMBASCIATA D'ITALIA
ADDIS ABEBA

7121

The Embassy of Italy presents its compliments to the Ministry for External Economic Cooperation (MEEC) and has the honour to refer to the Financial Protocol on the "Programme Aid" in Support of the Industrial Development signed in Addis Ababa on May 11, 1994.

Reference is also made to the MEEC's letter of October 19, 1994 (Ref. n. BC-7/3-5-57/60) by which a request has been presented to this Embassy to obtain from the Italian Ministry of Foreign Affairs the agreement on the amendments to the Financial Protocol already discussed and preliminary agreed upon at technical level in September 1994 between the Ethiopian Technical Committee in charge of the implementation of the programme and the mission of the Italian Ministry of Foreign Affairs.

This Embassy has the honour to inform MEEC that the relevant authorization has been given by the concerned Italian Authorities. Therefore all the amendments have been detailed here below (both for the English and Italian texts of the Protocol).

In accordance with Clause 12 of the Protocol, all the amendments will come into force upon receival by this Embassy of a Note Verbal from MEEC which shall reproduce the same text of the amendments as detailed here below and express formal acceptance of the same.

AMENDMENTS TO
THE ENGLISH TEXT OF THE FINANCIAL PROTOCOL ON
THE " PROGRAMME AID" IN SUPPORT OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT
SIGNED IN ADDIS ABABA ON MAY 11, 1994

A. Clause 4 (Selection Procedure in Ethiopia) - Section 2 (page 5)
The last two periods: "Eligibility shall be .... Ministry of Trade." and "Firms possessing .... in progress." are deleted and substituted by the following: "Eligibility shall be restricted to legally constituted firms belonging to the industrial sector, in possession of a permanent or provisional business license issued by the appropriate authorities. Firms possessing a provisional license shall be considered eligible if they already have land, and construction of premises is in progress".

B. Annex 3 (Application Procedure in Ethiopia) page 15, 16
The existing Annex 3 is deleted and substituted by the following:

Ministry for External Economic Cooperation
Transitional Government of Ethiopia
Addis Ababa

ANNEX 3
APPLICATION PROCEDURE IN ETHIOPIA

1 .The "Person in charge", assisted by the Italian expert, referred to in clause 3, section 1, of the Protocol, shall be responsible for publicizing into Ethiopia the terms and conditions of the "programme aid" through the appropriate media, at least 2 (two) months before the deadline set for applications.

2. The "Person in charge" shall be responsible also for:

   a. preparing application forms apt to acquire all the information needed to ascertain applicants' eligibility, according to the conditions stated in clause 4 of the Protocol, and selecting applications in line with the criteria stated in Annex 4 to the Protocol itself; and

   b. making the application forms conveniently available to all potential applicants.

3. All applicants should be informed, before the submission of their applications, that all successful applicants shall have to deposit an amount in Birr, corresponding to 25% of the estimated value of the goods and services requested, within 30 (thirty) days from the notice of the "Person in charge" concerning the selected applicants, through the "Person in charge" himself, into an appropriate "special current account" in Birr at the National Bank of Ethiopia - NBE denominated "Counter Part Funds of Italy".

4 All applicants should include the following enclosures:

   a industrial business license issued by the the appropriate authorities;

   b firms holding only provisional licence should submit evidence of possession of land and progress of premises construction, and those firms holding permanent licence and willing to import capital goods to expand the existing industries should produce an expansion licence;

   c information about production capacity expansion, production inputs requirements for one year's productive cycle, employment generation and export potential;

   d percentage of foreign components of production inputs of one year's production cycle;

   e any other documentation the "Person in charge" may retain necessary.

5 Application for goods and services there to connected, listed in Annex 1 section A points 1) and 2) to the Protocol, whose whole value is below Lit. 50.000.000 (fifty million Italian Lire), or above Lit. 1.500.000.000 (one billion five hundred million Italian Lire), shall be excluded.

6 "Consumable production inputs', listed in Annex 1 section A Point 2) to the Protocol, may not be applied for on a stand-alone basis, but only in conjunction with a request for goods and services thereto connected such as those listed in Annex 1 Section A point 1) to the Protocol. For firms possessing a permanent license the maximum amount of "consumable production inputs", listed in Annex 1 section A point 2) to the Protocol, which may be applied for shall be 80% of the additional amount of "consumable production inputs" required annually at the new level of production capacity to be reached as a result of the above said new investment. Such percentage shall be reduced to 50% in the case of firms possessing only a provisional license.

C Annex 11 - Clause 2 - Section 3 (page 47)

The wording: "Deposits shall be made, by means of a 25% advance payment, within 15 (fifteen) days from the notice ...." in the fourth and fifth line of section 3, is deleted and substituted by the following "Deposits shall be made, by means of a 25% advance payment, within 30 (thirty) days from the notice .. . ...".

EMENDAMENTI AL
TESTO ITALIANO DEL PROTOCOLLO FINANZIARIO RELATIVO AL "PROGRAMME AID" A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE FIRMATO IN ADDIS ABABA L'11 MAGGIO 1994

A Articolo 4 (Procedura di selezione delle domande in Etiopia) - Punto 2 (pagg. 4, 5)

Gli ultimi due periodi: "L'eleggibilita' sara' .... Ministero del Commercio." e "Le imprese in possesso .... ad uno stato avanzato." sono cancellati e sostituiti da quanto segue: "L'eleggibilita' sara' limitata a quelle imprese del settore industriale, legalmente costituite, in possesso di una licenza permanente o temporanea per operare, rilasciata dalle autorita' competenti. Le imprese in possesso della licenza temporanea saranno considerate eleggibili se avranno gia' il terreno e se la costruzione dei fabbricati risultera' essere in corso".

B Allegato 3 (Procedura per la presentazione delle domande in Etiopia) (pagg. 15, 16)

L'esistente allegato 3 e' cancellato e sostituito dal seguente:

ALLEGATO 3
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE IN ETIOPIA

1 Il "Responsabile", coadiuvato dall'esperto italiano di cui all'art. 3 punto 1. del Protocollo, sara responsabile per la pubblicizzazione in Etiopia dei termini e delle condizioni del "programme aid" attraverso idonei organi d'informazione, almeno 2 (due) mesi prima del termine stabilito per la presentazione delle domande.

2 Il "Responsabile" sara' responsabile anche per: a) la preparazione dei moduli di domanda atti ad acquisire tutte le informazioni necessarie per l'accertamento dell'eleggibilita' dei richiedenti, a norma dell'art. 4 del Protocollo, e la selezione delle domande, in linea con i criteri stabiliti nell'Allegato 4 al Protocollo stesso; e b) assicurare una sufficiente disponibilita' dei moduli di domanda a tutti i richiedenti potenziali.

3 Tutti i richiedenti dovranno essere informati, prima della presentazione delle loro domande, che tutti i richiedenti eleggibili dovranno depositare una somma in Birr, corrispondente al 25% del valore stimato dei beni e servizi richiesti, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del "Responsabile" dell'accoglimento delle richieste, tramite il "Responsabile" stesso, nell'apposito "conto corrente speciale" in Birr presso la National Bank of Ethiopia - NBE denominato "Fondi di contropartita dell'Italia".

4 Tutte le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:

a. licenza di attivita' industriale, rilasciata dalle autorita' competenti;

b. le imprese in possesso di sola licenza provvisoria dovranno dimostrare il possesso del terreno e lo stato avanzato della costruzione dei fabbricati, e quelle imprese in possesso di licenza permanente ed intenzionate ad importare beni strumentali per ampliare le industrie esistenti dovranno allegare una licenza di ampliamento;

c. informazioni sull'espansione della capacita' produttiva, sul fabbisogno di materie prime per il ciclo produttivo di un anno, sulla generazione di occupazione e sulla potenzialita' di esportazione;

d. percentuale della componente estera delle materie prime e semilavorati utilizzati nel ciclo produttivo annuale,

e. qualsiasi altra documentazione che il "Responsabile" potrebbe ritenere necessaria.

5. Le domande di beni e servizi connessi di cui all'Allegato 1 parte A.,punti 1) e 2) del Protocollo, il cui valore complessivo e' inferiore a Lit. 50.000.000 (cinquanta milioni di Lire italiane) o superiore a Lit. 1.500.000.000 (un miliardo cinquecento milioni di Lire italiane), non saranno prese in considerazione.

6. Gli "inputs di produzione consumabili" di cui all'Allegato 1 parte A., punto 2) del Protocollo, non potranno essere richiesti isolatamente ma solo in connessione con una richiesta di beni e servizi connessi del tipo di quelli di cui all'Allegato 1 parte A., punto 1) del Protocollo. Per le imprese in possesso di una licenza permanente, l'importo massimo degli "inputs di produzione consumabili" di cui all'Allegato 1 parte A., punto 2) del Protocollo, che potra' essere richiesto sara' pari all'80% dell'importo addizionale degli "inputs di produzione consumabili" richiesti annualmente al nuovo livello di capacita' produttiva che dovra' essere raggiunto a seguito del suddetto nuovo investimento. Tale percentuale sara' ridotta al 50% nel caso di imprese in possesso soltanto di una licenza provvisoria.

C. <u>Allegato 11 - Articolo 2, Punto 3 (pag. 48)</u>

Le parole "I depositi saranno effettuati mediante un anticipo del 25%, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione...................", alla quinta e sesta riga del punto 3, sono cancellate e sostituite dalle seguenti: "I depositi saranno effettuati mediante un anticipo del 25%, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ....".

If this proposal is acceptable the Embassy of Italy further proposes that the present Note and your affermative reply, likewise in both texts, constitute an agreement between the Transitional Government of Ethiopia and the Government of Italy, the English and Italian texts of the amendments being equally authoritative.

The Embassy of Italy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry for External Economic Cooperation of the Transitional Government of Ethiopia the assurances of its highest consideration.

29 DEC 1994

The Ambassador of Italy
(Maurizio Melani)
Melani
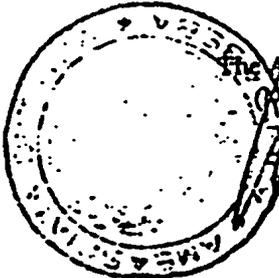
በኢትዮጵያ የሽግግር መንግሥት
የውጭ ኢኮኖሚ
ትብብር ሚኒስቴር

THE TRANSITIONAL GOVERNMENT
OF ETHIOPIA
MINISTRY FOR EXTERNAL
ECONOMIC COOPERATION

ቁጥር REF. No. BC-7/3.5.57/245
ቀን DATE 15 FEB 1995

The Embassy of Italy
Addis Ababa

The Ministry for External Economic Cooperation presents its compliments to the Embassy of Italy and has the honour to refer to the latter's Note Verbale No. 3121 of December 29, 1994 which reads as follows:

"NOTE VERBALE

The Embassy of Italy presents its compliments to the Ministry for External Economic Cooperation (MEEC) and has the honour to refer to the Financial Protocol on the "Programme Aid" in Support of the Industrial Development signed in Addis Ababa on May 11, 1994.

Reference is also made to the MEEC's letter of October 19, 1994 (Ref. n. BC-7/3-5-57/60) by which a request has been presented to this Embassy to obtain from the Italian Ministry of Foreign Affairs the agreement on the amendments to the Financial Protocol already discussed and preliminary agreed upon at technical level in September 1994 between the Ethiopian Technical Committee in charge of the implementation of the programme and the mission of the Italian Ministry of Foreign Affairs.

This Embassy has the honour to inform MEEC that the relevant authorization has been given by the concerned Italian Authorities. Therefore all the amendments have been detailed here below (both for the English and Italian texts of the Protocol).

In accordance with Clause 12 of the Protocol, all the amendments will come into force upon receival by this Embassy of a Note Verbal from MEEC which shall reproduce the same text of the amendments as detailed here below and express formal acceptance of the same.

AMENDMENTS TO
THE ENGLISH TEXT OF THE FINANCIAL PROTOCOL ON
THE "PROGRAMME AID" IN SUPPORT OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT
SIGNED IN ADDIS ABABA ON MAY 11, 1994

A. Clause 4 (Selection Procedure in Ethiopia) - Section 2 (page 5)
The last two periods: "Eligibility shall be.....Ministry of Trade" and "Firms possessing.........in progress." are deleted and substituted by the following: "Eligibility shall be restricted to legally constituted firms belonging to the industrial sector, in possession of a permanent or provisional business license issued by the appropriate authorities. Firms possessing a provisional license shall be considered eligible if they already have land, and construction of premises is in progress".

B. Annex 3 (Application Procedure in Ethiopia) page 15, 16
The existing Annex 3 is deleted and substituted by the following:

ANNEX 3
APPLICATION PROCEDURE IN ETHIOPIA

1 .The "Person in charge", assisted by the Italian expert, referred to in clause 3, section 1, of the Protocol, shall be responsible for publicizing into Ethiopia the terms and conditions of the "programme aid" through the appropriate media, at least 2 (two) months before the deadline set for applications.

2. The "Person in charge" shall be responsible also for:

a. preparing application forms apt to acquire all the information needed to ascertain applicants' eligibility, according to the conditions stated in clause 4 of the Protocol, and selecting applications in line with the criteria stated in Annex 4 to the Protocol itself; and

b. making the application forms conveniently available to all potential applicants.

3. All applicants should be informed, before the submission of their applications, that all successful applicants shall have to deposit an amount in Birr, corresponding to 25% of the estimated value of the goods and services requested, within 30 (thirty) days from the notice of the "Person in charge" concerning the selected applicants, through the "Person in charge" himself, into an appropriate "special current account" in Birr at the National Bank of Ethiopia - NBE denominated "Counter Part Funds of Italy".

4 All applicants should include the following enclosures:

a industrial business license issued by the appropriate authorities;

b firms holding only provisional licence should submit evidence of possession of land and progress of premises construction, and those firms holding permanent licence and willing to import capital goods to expand the existing industries should produce an expansion licence;

c information about production capacity expansion, production inputs requirements for one year's productive cycle, employment generation and export potential;

d percentage of foreign components of production inputs of one year's production cycle;

e any other documentation the "Person in charge" may retain necessary.

5 Application for goods and services there to connected, listed in Annex 1 section A points 1) and 2) to the Protocol, whose whole value is below Lit. 50.000.000 (fifty million Italian Lire) or above Lit. 1.500.000.000 (one billion five hundred million Italian Lire), shall be excluded.

6 "Consumable production inputs", listed in Annex 1 section A Point 2) to the Protocol, may not be applied for on a stand-alone basis, but only in conjunction with a request for goods and services thereto connected such as those listed in Annex 1 Section A point 1) to the Protocol. For firms possessing a permanent license the maximum amount of "consumable production inputs", listed in Annex 1 section A point 2) to the Protocol, which may be applied for shall be 80% of the additional amount of "consumable production inputs" required annually at the new level of production capacity to be reached as a result of the above said new investment. Such percentage shall be reduced to 50% in the case of firms possessing only a provisional license.

C. Annex 11 - Clause 2 - Section 3 (page 47)

The wording: "Deposits shall be made, by means of a 25% advance payment, within 15 (fifteen) days from the notice.........." in the fourth and fifth line of section 3, is deleted and substituted by the following: "Deposits shall be made, by means of a 25% advance payment, within 30 (thirty) days from the notice..........".

EMENDAMENTI AL
TESTO ITALIANO DEL PROTOCOLLO FINANZIARIO RELATIVO AL "PROGRAMME AID" A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE FIRMATO IN ADDIS ABABA L'11 MAGGIO 1994

A. Articolo 4 (Procedura di selezione delle domande in Etiopia) - Punto 2 (pagg. 4, 5)

Gli ultimi due periodi: "L'eleggibilita' sara' .... Ministero del Commercio." e "Le imprese in possesso .... ad uno stato avanzato." sono cancellati e sostituiti da quanto segue: "L'eleggibilita' sara' limitata a quelle imprese del settore industriale, legalmente costituite, in possesso di una licenza permanente o temporanea per operare, rilasciata dalle autorita' competenti. Le imprese in possesso della licenza temporanea saranno considerate eleggibili se avranno gia' il terreno e se la costruzione dei fabbricati risultera' essere in corso".

B. Allegato 3 (Procedura per la presentazione delle domande in Etiopia) (pagg .15, 16)

L'esistente allegato 3 e' cancellato e sostituito dal seguente:

ALLEGATO 3
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE IN ETIOPIA

1 Il "Responsabile", coadiuvato dall'esperto italiano di cui all'art 3 punto 1 del Protocollo, sara responsabile per la pubblicizzazione in Etiopia dei termini e delle condizioni del "programme aid" attraverso idonei organi d'informazione, almeno 2 (due) mesi prima del termine stabilito per la presentazione delle domande

2. Il "Responsabile" sara' responsabile anche per. a) la preparazione dei moduli di domanda atti ad acquisire tutte le informazioni necessarie per l'accertamento dell'eleggibilita' dei richiedenti, a norma dell'art. 4 del Protocollo, e la selezione delle domande, in linea con i criteri stabiliti nell'Allegato 4 al Protocollo stesso; e b) assicurare una sufficiente disponibilita' dei moduli di domanda a tutti i richiedenti potenziali

3 Tutti i richiedenti dovranno essere informati, prima della presentazione delle loro domande, che tutti i richiedenti eleggibili dovranno depositare una somma in Birr, corrispondente al 25% del valore stimato dei beni e servizi richiesti, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del "Responsabile" dell'accoglimento delle richieste, tramite il "Responsabile" stesso, nell'apposito "conto corrente speciale" in Birr presso la National Bank of Etiopia - NBE denominato "Fondi di contropartita dell'Italia".

4 Tutte le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione

a licenza di attivita' industriale, rilasciata dalle autorita' competenti,

b le imprese in possesso di sola licenza provvisoria dovranno dimostrare il possesso del terreno e lo stato avanzato della costruzione dei fabbricati, e quelle imprese in possesso di licenza permanente ed intenzionate ad importare beni strumentali per ampliare le industrie esistenti dovranno allegare una licenza di ampliamento,

c informazioni sull'espansione della capacita' produttiva, sul fabbisogno di materie prime per il ciclo produttivo di un anno, sulla generazione di occupazione e sulla potenzialita' di esportazione;

d percentuale della componente estera delle materie prime e semilavorati utilizzati nel ciclo produttivo annuale;

e qualsiasi altra documentazione che il "Responsabile" potrebbe ritenere necessaria.

5. Le domande di beni e servizi connessi di cui all'Allegato 1 parte A.,punti 1) e 2) del Protocollo, il cui valore complessivo e' inferiore a Lit. 50.000.000 (cinquanta milioni

di Lire italiane) o superiore a Lit. 1.500.000.000 (un miliardo cinquecento milioni di Lire italiane), non saranno prese in considerazione.

6. Gli "inputs di produzione consumabili" di cui all'Allegato 1 parte A., punto 2) del Protocollo, non potranno essere richiesti isolatamente ma solo in connessione con una richiesta di beni e servizi connessi del tipo di quelli di cui all'Allegato 1 parte A., punto 1) del Protocollo. Per le imprese in possesso di una licenza permanente, l'importo massimo degli "inputs di produzione consumabili" di cui all'Allegato 1 parte A., punto 2) del Protocollo, che potra' essere richiesto sara' pari all'80% dell'importo addizionale degli "inputs di produzione consumabili" richiesti annualmente al nuovo livello di capacita' produttiva che dovra' essere raggiunto a seguito del suddetto nuovo investimento. Tale percentuale sara' ridotta al 50% nel caso di imprese in possesso soltanto di una licenza provvisoria.

C. Allegato 11 - Articolo 2, Punto 3 (pag. 48)

Le parole "I depositi saranno effettuati mediante un anticipo del 25%, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione..................", alla quinta e sesta riga del punto 3, sono cancellate e sostituite dalle seguenti: "I depositi saranno effettuati mediante un anticipo del 25%, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ....".

If this proposal is acceptable the Embassy of Italy further proposes that the present Note and your affermative reply, likewise in both texts, constutute an agreement between the Transitional Government of Ethiopia and the Government of Italy, the English and Italian texts of the amendments being equally authoritative.

The Embassy of Italy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry for External Economic Cooperation of the Transitional Government of Ethiopia the assurances of its highest consideration."

With the present Note Verbale the Ministry for External Economic Cooperation has the honour to convey the acceptance by the Transitional Government of Ethiopia of the above proposal and to confirm that the present exchange of notes constitutes an agreement between the Government of Italy and the Transitional Government of Ethiopia.

The Ministry for External Economic Cooperation avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Italy the assurance of its highest consideration.

BROOK DEBEBE
VICE MINISTER

cc: Ministry of Industry
Addis Ababa

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA D'ITALIA
Addis Abeba

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero della Cooperazione Economica Estera (MEEC) ed ha l'onore di fare riferimento al Protocollo Finanziario sull'"Aiuto al Programma" a Sostegno dello Sviluppo Industriale firmato ad Addis Abeba l'11 maggio 1994.

Inoltre, si fa riferimento alla lettera del MEEC in data 19 ottobre 1994 (Rif. n. BC-7/3-5-57/60), con la quale è stata presentata una richiesta a questa Ambasciata, al fine di ottenere dal Ministero degli Affari Esteri l'assenso sugli emendamenti al Protocollo Finanziario già oggetto di discussione, e di preventivo accordo a livello tecnico, fra la Commissione Tecnica Etiope incaricata dell'attuazione del programma e la missione del Ministero degli Affari Esteri italiano nel settembre 1994.

L'Ambasciata ha l'onore di informare il MEEC che la relativa autorizzazione è stata concessa dalle autorità italiane competenti. Pertanto, tutti gli emendamenti sono stati qui di seguito riportati in dettaglio (sia per il testo inglese che per quello italiano del Protocollo)

In conformità con la Clausola 12 del Protocollo, tutti gli emendamenti entreranno in vigore nel momento in cui questa Ambasciata riceverà una Nota Verbale del MEEC, che riprodurrà lo stesso testo degli emendamenti qui di seguito riportati in dettaglio e la formale accettazione dello stesso.

EMENDAMENTI AL TESTO INGLESE DEL PROTOCOLLO FINANZIARIO RELATIVO AL "PROGRAMME AID"A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE FIRMATO IN ADDIS ABEBA L'11 MAGGIO 1994

Ministero della Cooperazione
Economica Esterna
Governo Transitorio Etiope
Addis Abeba

A <u>Articolo 4 (Procedura di selezione delle domande in Etiopia) - Punto 2 (pagg 4, 5)</u>

Gli ultimi due periodi "L'eleggibilita' sara' .... Ministero del Commercio." e "Le imprese in possesso .... ad uno stato avanzato." sono cancellati e sostituiti da quanto segue: "L'eleggibilita' sara' limitata a quelle imprese del settore industriale, regolarmente costituite, in possesso di una licenza permanente o temporanea per operare, rilasciata dalle autorita' competenti Le imprese in possesso della licenza temporanea saranno considerate eleggibili se avranno gia' il terreno e se la costruzione dei fabbricati risultera' essere in corso".

B <u>Allegato 3 (Procedura per la presentazione delle domande in Etiopia) (pagg .15, 16)</u>

L'esistente allegato 3 e' cancellato e sostituito dal seguente:

ALLEGATO 3
<u>PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE IN ETIOPIA</u>

1 Il "Responsabile", coadiuvato dall'esperto italiano di cui all'art. 3 punto 1. del Protocollo, sara' responsabile per la pubblicizzazione in Etiopia dei termini e delle condizioni del "programme aid" attraverso idonei organi d'informazione, almeno 2 (due) mesi prima del termine stabilito per la presentazione delle domande.

2 Il "Responsabile" sara' responsabile anche per: a) la preparazione dei moduli di domanda atti ad acquisire tutte le informazioni necessarie per l'accertamento dell'eleggibilita' dei richiedenti, a norma dell'art. 4 del Protocollo, e la selezione delle domande, in linea con i criteri stabiliti nell'Allegato 4 al Protocollo stesso; e b) assicurare una sufficiente disponibilita' dei moduli di domanda a tutti i richiedenti potenziali.

3 Tutti i richiedenti dovranno essere informati, prima della presentazione delle loro domande, che tutti i richiedenti eleggibili dovranno depositare una somma in Birr, corrispondente al 25% del valore stimato dei beni e servizi richiesti, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del "Responsabile" dell'accoglimento delle richieste, tramite il "Responsabile" stesso, nell'apposito "conto corrente speciale" in Birr presso la National Bank of Ethiopia - NBE denominato "Fondi di contropartita dell'Italia"

4 Tutte le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:

a licenza di attivita' industriale, rilasciata dalle autorita' competenti;

b. le imprese in possesso di sola licenza provvisoria dovranno dimostrare il possesso del terreno e lo stato avanzato della costruzione dei fabbricati, e quelle imprese in possesso di licenza permanente ed intenzionate ad importare beni strumentali per ampliare le industrie esistenti dovranno allegare una licenza di ampliamento;

c. informazioni sull'espansione della capacita produttiva. sul fabbisogno di materie prime per il ciclo produttivo di un anno. sulla generazione di occupazione e sulla potenzialita' di esportazione.

d. percentuale della componente estera delle materie prime e semilavorati utilizzati nel ciclo produttivo annuale;

e. qualsiasi altra documentazione che il "Responsabile" potrebbe ritenere necessaria.

5. Le domande di beni e servizi connessi di cui all'Allegato 1 parte A.,punti 1) e 2) del Protocollo, il cui valore complessivo e' inferiore a Lit. 50.000.000 (cinquanta milioni di Lire italiane) o superiore a Lit. 1.500.000.000 (un miliardo cinquecento milioni di Lire italiane), non saranno prese in considerazione.

6. Gli "inputs di produzione consumabili" di cui all'Allegato 1 parte A., punto 2) del Protocollo, non potranno essere richiesti isolatamente ma solo in connessione con una richiesta di beni e servizi connessi del tipo di quelli di cui all'Allegato 1 parte A., punto 1) del Protocollo. Per le imprese in possesso di una licenza permanente, l'importo massimo degli "inputs di produzione consumabili" di cui all'Allegato 1 parte A., punto 2) del Protocollo, che potra' essere richiesto sara' pari all'80% dell'importo addizionale degli "inputs di produzione consumabili" richiesti annualmente al nuovo livello di capacita' produttiva che dovra' essere raggiunto a seguito del suddetto nuovo investimento. Tale percentuale sara' ridotta al 50% nel caso di imprese in possesso soltanto di una licenza provvisoria.

C. Allegato 11 - Articolo 2. Punto 3 (pag. 48)

Le parole "I depositi saranno effettuati mediante un anticipo del 25%, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione..................", alla quinta e sesta riga del punto 3, sono cancellate e sostituite dalle seguenti: "I depositi saranno effettuati mediante un anticipo del 25%, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ....".

EMENDAMENTI AL TESTO ITALIANO DEL PROTOCOLLO FINANZIARIO RELATIVO AL "PROGRAMME AID"A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE FIRMATO IN ADDIS ABEBA L'11 MAGGIO 1994

(Omissis)

Se la presente proposta è accettabile, l'Ambasciata d'Italia propone altresì che la presente Nota e la vostra risposta positiva, per entrambi i testi, costituiscano un accordo fra il Governo Transitorio Etiope ed il Governo italiano, i testi inglese ed italiano degli emendamenti facenti ugualmente fede.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Ministero della Cooperazione Economica Estera del Governo Transitorio Etiope i sensi della sua più alta considerazione.

L'Ambasciatore d'Italia
(Maurizio Melani)

29 dicembre 1994

IL GOVERNO TRANSITORIO D'ETIOPIA
MINISTERO DELLA COOPERAZIONE
ECONOMICA ESTERA

Rif. n. BC-7/3.5.57/245
Data 15 febbraio 1995

Ambasciata d'Italia
Addis Abeba

Il Ministero della Cooperazione Economica Estera presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di fare riferimento alla sua Nota Verbale n. 3121 del 29 dicembre 1994, il cui testo è il seguente:

(Omissis)

Con la presente Nota Verbale il Ministero della Cooperazione Economica Estera ha l'onore di trasmettere l'assenso del Governo Transitorio Etiope sulla proposta summenzionata e di confermare che il presente scambio di note costituisce un accordo fra il Governo italiano ed il Governo Transitorio Etiope.

Il Ministero della Cooperazione Economica Estera coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della più alta considerazione.

BROOK DEBEBE
VICE MINISTRO

510.

Tegucigalpa, 1° marzo 1995

Accordo per la costituzione di fondo di contropartita tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras per l'appoggio alle Agenzie di Sviluppo dei Dipartimenti di Ocotepeque e Intibucà e per l'attivazione della Strategia di Sviluppo Umano nella Regione occidentale dell'Honduras

(Entrata in vigore: 1° marzo 1995)

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI CONTROPARTITA

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'HONDURAS

per l' appoggio alle Agenzie di Sviluppo dei Dipartimenti di Ocotepeque e Intibucá e per l' attivazione della Strategìa di Sviluppo Umano nella Regione Occidentale dell'Honduras.

Nel quadro della cooperazione tra il Governo d' Italia ed il Governo dell' Honduras, il Governo Italiano ha deciso di realizzare una donazione di alimenti, per un valore di 2.166 milioni di lire italiane, che sará trasformata in un Fondo di Contropartita per l' appoggio delle Agenzie dei Dipartimenti di Ocotepeque e Intibucá e per la messa in opera della "Strategia di sviluppo umano per la Regione Occidentale dell' Honduras". Volendo precisare le regole per la gestione ed il controllo di detto Fondo, le parti hanno concordato quanto segue:

art.1 Componente degli aiuti

Gli aiuti saranno composti da:
- riso per un valore di 1.500 milioni di Lire; olio per 666 milioni di Lire; i valori indicati si riferiscono al mercato italiano.

art.2 Utilizzazione degli aiuti

Con il prodotto netto della vendita degli aiuti italiani, il Governo di Honduras si impegna ad istituire un Fondo di Contropartita per realizzare le seguenti attivitá:

A. Programma di appoggio alle Agenzie di Sviluppo dei Dipartamenti di Ocotepeque ed Intibucá (di seguito indicato come Programma A). Il Programma sará finanziato con una somma equivalente al 60% del controvalore della vendita dei prodotti.

B. Programma di appoggio alla "Strategia di Sviluppo Umano della Regione Occidentale di Honduras" (di seguito indicato come Programma B). Il Programma sará finanziato trasferendo al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) la quota equivalente al 40% del controvalore della vendita dei prodotti. I fondi saranno gestiti dall' UNDP e dal Ministero di Pianificazione dell' Honduras con la modalitá dei costi compartiti.

art. 3 Autoritá responsabili

1. L' Honduras designa il Ministero della Pianificazione come responsabile dell' esecuzione degli obblighi in virtú del presente Accordo.
2. L' Italia designa la sua Ambasciata in Tegucigalpa come organismo responsabile dell' esecuzione degli obblighi in virtú del presente Accordo.

art.4 Vendita e determinazione del' valore degli aiuti

La determinazione del valore effettivo degli aiuti sará calcolata moltiplicando la quantitá netta di ogni prodotto, arrivata al porto honduregno per il prezzo commerciale prevalente nel mercato mondiale alla data dello sdoganamento dei prodotti, che sará fissata tenendo conto della data della polizza.
Da tale valore potrá essere dedotto il costo di immagazzinaggio e di trasporto dei prodotti nelle aree interne del Paese, che non potrá comunque eccedere il 20% del valore dei prodotti stessi.

art.5 Costituzione ed utilizzazione del Fondo destinato al Programma A.

1. Dopo trenta giorni dalla consegna dei prodotti, il Governo dell' Honduras, attraverso il Ministero di Pianificazione procederá all' apertura del Conto Bancario con il nome "Fondo di Contropartita Italia/Honduras per il Programma di appoggio alle Agenzie di Sviluppo dei Dipartimenti di Ocotepeque e Intibucá".
2. Il Fondo di Contropartita sará utilizzato solo ed esclusivamente per la copertura delle spese locali per l'esecuzione delle attivitá delle Agenzie di Sviluppo dei Dipar-Dipartimenti di Ocotepeque e Intibucá, conformemente ai Piani di Spesa approvati dal Comitato di Gestione.

3. La donazione del Governo italiano destinata all' istituzione dei Fondi di Contropartita Italia/Honduras sará esente dai diritti doganali, imposte o altri tributi.
4. Il Ministero di Pianificazione presenterá all' Ambasciata italiana rapporti trimestrali sulla situazione del Fondo e sui Piani di recupero del Fondo.

Art.6 Utilizzazione del Fondo destinato al Programma B

1. Il Governo dell' Honduras si impegna a trasferire all'UNDP il 40% dell' ammontare netto della commercializzazione dei prodotti, per la realizzazione del Programma B.
   A tale scopo sará aperto un conto speciale presso un'istituzione finanziaria di Tegucigalpa. L' UNDP gestirá questa componente con le modalitá dei Fondi Compartiti.
2. Il Fondo destinato al Programma B sará utilizzato prioritariamente per l' appoggio tecnico e finanziario agli Uffici di Coordinamento Dipartamentale dei Dipartimenti di Ocotepeque e Intibucá, per la realizzazione delle attivitá di promozione della strategia indicate nell' Allegato B.
3. Il Ministero di Pianificazione e l' UNDP presenteranno congiuntamente all' Ambasciata rapporti trimestrali sull'avanzamento delle attivitá del Programma B e sull'utilizzazione dei fondi corrispondenti.

art.7 Struttura Organizzativa

1. La struttura organizzativa dell' iniziativa prevede:

   - un Comitato di Gestione
   - un Supervisore dell' Amministrazione dell' iniziativa nominato dall' Ambasciata d' Italia.
   - le Agenzie di Sviluppo dei Dipartimenti di Ocotepeque e Intibucá
   - il Ministero di Pianificazione e l'UNDP.

2. Al Comitato di Gestione compete:

   - la gestione finanziaria ed amministrativa dell' iniziativa
   - l' approvazione delle linee operative di intervento proposte dalle Agenzie di Sviluppo circa l'uso del Fondo di Contropartita del Programma A.
   - l' approvazione delle linee operative di intervento proposte dal Ministero di Pianificazione e dalla UNDP circa l'uso dei Fondi del Programma B.
   - il controllo sull' esecuzione di tutte le decisioni inerenti la costituzione e gestione dei fondi della iniziativa.

3. Al Supervisore dell'Amministrazione dell' iniziativa, nominato dall' Ambasciata Italiana compete, in accordo con il Comitato di Gestione:

   - il controllo della corretta amministrazione dei fondi
   - le autorizzazioni degli ordini di pagamento emesse dai responsabili delle Agenzie di Sviluppo.

4. Alle Agenzie di Sviluppo dei Dipartimenti di Ocotepeque e Intibucá compete, d' accordo con il Comitato di Gestione:

   - la preparazione dei piani operativi e la realizzazione dei progetti previsti dagli stessi
   - l'emissione di ordini di pagamento, d' accordo con il Supervisore dell' Amministrazione.
   - la preparazione dei rapporti trimestrali di attivitá corredati dei consuntivi sulle spese sostenute.

5. Al Ministero di Pianificazione ed all' UNDP, d'accordo con il Comitato di Gestione, compete:

- la preparazione di Piani Operativi trimestrali e la realizzazione delle attivitá del Programma B.
- la preparazione dei rapporti trimestrali di attivitá corredati dei consuntivi sulle spese sostenute.

art.8 Composizione del Comitato di gestione

Il Comitato di Gestione sará formato da:

- L' Ambasciatore d'Italia o un suo rappresentante con funzioni di Supervisore dell' Amministrazione della iniziativa.
- il Ministro di Pianificazione od un suo rappresentante.

art.9 Modalitá di Gestione ed esecuzione dell'iniziativa

1. Il Comitato di Gestione dovrá approvare i Programmi A e B presentati rispettivamente dalle Agenzie di Sviluppo dei Dipartimenti di Ocotepeque e Intibucá e dal Ministero di Pianificazione e dell' UNDP. La documentazione dovrá contenere:
   - le linee operative di intervento dei Programmi
   - i sub-progetti nei quali i Programmi si articolano
   - le previsioni di spesa per la realizzazione dei sub-progetti stessi.

2. All'inizio di ogni trimestre il Comitato di Gestione dovrá approvare un Piano Preventivo di Spesa dei Programmi A. e

B. Ogni Piano Preventivo di Spesa trimestrale dovrá indicare precisamente:

- l' ammontare delle spese per ognuno dei piani
- il calendario delle spese
- i sub-progetti a cui le spese si riferiscono.

3. Gli ordini di pagamento del Programma A. autorizzabili dopo l'approvazione dei Piani Preventivi, saranno emessi dai responsabili delle Agenzie di Sviluppo e dovranno avere la autorizzazione del Supervisore dell' Amministrazione.

4. Alla fine di ogni trimestre il Comitato di Gestione ratificherá le spese sostenute, indicate in appositi Piani Consuntivi di Spesa.

5. Il Comitato di Gestione dovrá riunirsi almeno ogni tre mesi ed ogni volta che uno dei membri che lo formano lo solleciti formalmente.

art.10 Controllo sulla Gestione dell'iniziativa.

1. Oltre al controllo diretto realizzato attraverso il Supervisore dell'Amministrazione sará previsto un controllo indiretto da realizzare attraverso la trasmissione della documentazione sotto-indicata al Ministero di Pianificazione ed all'Ambasciata Italiana, da parte del Comitato di Gestione e della Banca dove sará depositato il Fondo di Contropartita.

1.1 Il Comitato di Gestione dovrá regolarmente dare copia dei documenti seguenti:

- i programmi generali
- i Piani Operativi trimestrali approvati ed i Piani consuntivi delle spese sostenute
- gli ordini di pagamento emessi dalle Agenzie approvati dal Supervisore dell'Amministrazione.

1.2 La Banca dovrá trasmettere un rapporto mensile riportante i movimenti di fondi registrati nel corso del mese sul conto del Fondo di Contropartita.

2. Il Comitato di Gestione dovrá anche rispondere alle domande formali di informazione e documentazione sulla gestione dell'iniziativa, che provenga dal Ministero di Pianificazione o dall' Ambasciata d' Italia.

3. Analogamente, i responsabili delle Agenzie, il Supervisore dell' Amministrazione e l'UNDP dovranno fornire rapida-

mente informazioni e chiarimenti formalmente richiesti e facilitare l' accesso alla contabilitá dei fondi, all'Ambasciata d' Italia e/o al Ministero di Pianificazione.

art.11 Impegni generali

1. Honduras ed Italia veglieranno,perché il presente Accordo sia rispettato ed ognuna delle parti fornirá all'altra qualunque informazione che le sia richiesta.

2. Gli allegati A e B formano parte integrante del presente accordo.

art.12 Sospensione

1. Il Governo Italiano, previa consultazione con le autoritá honduregne, potrá provvedere alla sospensione dell'erogazione del Fondo depositato nella Banca scelta.
   In caso di anomalie in:

   - il deposito dei fondi recuperati con la vendita dei prodotti italiani nel Fondo di Contropartita
   - la gestione, controllo ed utilizzazione del Fondo di Contropartita
   - la esecuzione di ogni altro impegno assunto in virtú del presente Accordo

2. La erogazione del Fondo potrá essere riattivata dopo la rettifica delle anomalie sopracitate.

Art.13 Comunicazioni

Qualunque documento o comunicazione trasmessa dall'Honduras o dall'Italia in virtú del presente Accordo, sará inviata per scritto ai seguenti indirizzi:

Honduras: Sede del Ministero di Pianificazione a Tegucigalpa.
Italia: Sede dell' Ambasciata d'Italia a Tegucigalpa.

Art.14 Emendamenti

Il presente Accordo potrá essere modificato di comun accordo in qualunque momento attraverso uno scambio di corrispondenza tra le parti firmatarie.

art.15 Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo entrerá in vigore al momento della sua firma e si manterrá per il periodo necessario alla completa utilizzazione del Fondo di Contropartita, risultante dalla donazione del riso e dell'olio.

Redatto a Tegucigalpa il primo marzo millenovecentonovanta-cinque in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana
L'Ambasciatore d'Italia
Pier Franco Valle
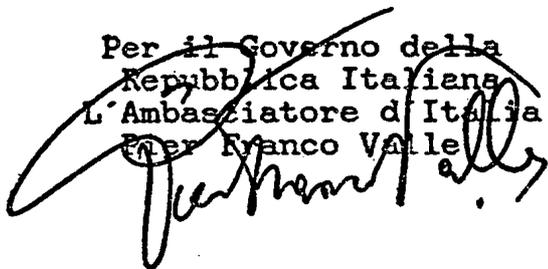
Per il Governo della
Repubblica dell'Honduras
Il Ministro di Pianificazione
Guillermo Molina Chocano
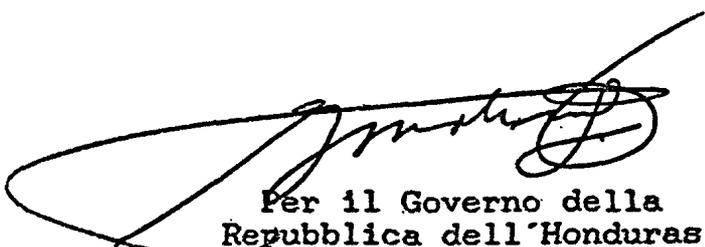
ALLEGATI:

ALLEGATO A - linee generali del Programma di appoggio alle Agenzie di Sviluppo dei Dipartamenti di Ocotepeque e Intibucá (Programma A).

ALLEGATO B - linee strategiche del Programma di Appoggio alla attivazione della Strategia di Sviluppo Umano nella Regione Occidentale dell' Honduras (Programma B).

ALLEGATO A

LINEE GENERALI DEL PROGRAMMA DI APPOGGIO
ALLE AGENZIE DI SVILUPPO DEI DIPARTIMENTI
DI OCOTEPEQUE E INTIBUCA' (Programma A)

Il Programma ha come finalitá l'appoggio finanziario e tecnico alle attivitá delle Agenzie di Sviluppo dei Dipartimenti di Ocotepeque e Intibucá.
Le Agenzie di Sviluppo, attivate dalle istituzioni locali honduregne e dal Programma Prodere/UNDP prevedono:

Una struttura organizzativa composta da:

- Assemblea Generale, Giunta Direttiva e Consiglio Consultivo, formati da rappresentanti degli organismi locali del Governo, delle istituzioni pubbliche, del settore privato.
- Una Struttura Tecnica formata da operatori locali delle istituzioni pubbliche e private partecipanti nell'Agenzia.
- Una Struttura di Partecipazione locale formata dai Consigli di Sviluppo dei Municipi che formano i due Dipartimenti.

I programmi di sviluppo comprendono:

- pianificazione territoriale socio-economica;
- intermediazione bancaria ed assistenza tecnica;
- appoggio alle piccole e medie imprese e cooperative locali;
- promozione dell'occupazione attraverso la costruzione di nuovi progetti produttivi, la costituzione di imprese sociali per i gruppi sociali svantaggiati, l'informazione sull'offerta e domanda di occupazione.

Il presente Programma di Appoggio alle Agenzie di Sviluppo (Programma A) ha come finalitá generale la promozione della occupazione nei due Dipartimenti, legittimizzando i metodi di sviluppo locale basati sulla partecipazione della popolazione, priorizzando i gruppi sociali a rischio di povertá, valorizzando le capacitá tecniche e le risorse locali.
Il Programma si propone di concretizzare i seguenti obiettivi:

- migliorare le condizioni di vita, in termini economici e sociali, della popolazione che ha minor accesso a redditi e servizi;
- Appoggiare e rafforzare la cultura impresariale e specialmente il tessuto economico-produttivo locale, attraverso piccole imprese e strutture cooperative;

- rinforzare istituzionalmente le differenti istanze locali, pubbliche e private, perché possano assumere un ruolo attivo nella pianificazione e gestione dei processi di sviluppo.

Il Programma consiste nel fornire un contributo finanziario e tecnico alle Agenzie per lo sviluppo delle seguenti attivitá:

- realizzazione di attivitá di pianificazione territoriale attraverso metodologie che implichino la popolazione locale, che permettano di inquadrare le attivitá produttive promosse dalle Agenzie in settori che abbiano prospettive di sviluppo;
- appoggio alle imprese, attraverso l' intermediazione finanziaria e l'assistenza tecnica, per progetti di ristrutturazione o creazione di nuove imprese, privilegiando quelle particolarmente innovative nel contesto locale per contenuti tecnologici, produttivi e sociali;
- promozione dell'informazione sul mercato del lavoro, adeguando al mercato le attivitá di formazione e riqualificazione professionale;
- appoggio a imprese sociali, orientate ai gruppi sociali particolarmente esposti ai rischi di povertá, che producano servizi e beni utili alla collettivitá.

ALLEGATO B

LINEE STRATEGICHE DEL PROGRAMMA DI APPOGGIO ALL' ATTIVAZIONE DELLA "STRATEGIA DI SVILUPPO UMANO NELLA REGIONE OCCIDENTALE DI HONDURAS" (Programma B)

Il Programma ha la finalitá di contribuire all' attivazione di una Strategia di Sviluppo Umano nella Regione Occidentale, nell' ambito della "Piattaforma Regionale di Sviluppo Umano" promossa dalle Nazioni Unite a livello Centro Americano, e appoggiata dal Governo Italiano attraverso il PRODERE.
Questa strategia ha l'obiettivo di coordinare ed integrare i differenti programmi e progetti (generando sinergie) in corso nella Regione Occidentale dell' Honduras, attraverso l'assistenza tecnica e finanziaria di organismi internazionali, paesi cooperanti e donanti e ONG nazionali ed internazionali.
Il coordinamento delle attivitá sará realizzato dal Governo dell' Honduras, attraverso il Ministero di Pianificazione (SECPLAN), con l' appoggio del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD).

La struttura organizzativa per l'esecuzione della strategia sará composta come segue:

- Un Ufficio di Coordinamento Nazionale, con sede a tegucigalpa, formato da un rappresentante del Governo dell'Honduras, e da suoi collaboratori, istituito nell'ambito della Presidenza della Repubblica o del Ministèro di Pianificazione, e dal Coordinamento Nazionale di PRODERE.
- A livello regionale saranno attivati cinque Uffici di Coordinamento Dipartamentale, in ognuno dei Dipartimenti della Regione (Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá e la Paz), formati da tecnici contrattati dal PNUD e da tecnici delle istituzioni governative.
- A livello intermunicipale saranno creati Comitati di Coordinamento Interistituzionale, formati dalle istituzioni pubbliche settoriali, ONG e cooperanti.

Un Comitato di Coordinamento Interistituzionale avrá sede a Santa Rosa de Copán, capoluogo dei Dipartimento di Copán, con competenza territoriale per i Dipartimenti di Copán, Ocotepeque e Lempira.
L'altro Comitato di Coordinamento Interistituzionale avrá sede a La Esperanza, capoluogo del Dipartimento di Intibucá, e si occuperá di coordinare le attivitá dei Dipartimenti di Intibucá e La Paz.
I fondi per la strategia saranno gestiti dal PNUD attraverso la modalitá dei costi compartiti (Cost Sharing). L' apporto del Governo Italiano constituirá un solo fondo con l'apporto

del PNUD, oltre ai contributi di altri cooperanti, che sará gestito in un conto speciale, in una banca di Tegucigalpa, capitale della Repubblica di Honduras.

La strategia di sviluppo si concentrerá principalmente nei seguenti aspetti:

- Formulazione di Proposte di Sviluppo Territoriale della regione;
- Appoggio nella formazione e/o rinforzo delle organizzazioni comunitarie di base;
- Assistenza tecnica per l' organizzazione dei Consigli di Sviluppo Dipartamentali;
- Assistenza tecnica per l'organizzazione dei Consigli di Sviluppo Municipali (CODEM);
- Appoggio per l'organizzazione e formazione dei Sistemi Locali di Sviluppo Dipartimentale, intermunicipali o Municipali (SILOS, SILED, SILOP, ADEL, ecc.);
- Rinforzo dei Governi Locali;
- Appoggio alle attivitá di protezione dell'ambiente;
- Appoggio alle attivitá che migliorano la partecipazione della donna nei processi di sviluppo locale;
- Appoggio alla creazione delle condizioni che favoriscano il turismo (principalmente l'ecoturismo) e l'intercambio commerciale e culturale tra i popoli di frontiera che formano il "Triangolo Nord" Centro-americano: El Salvador, Guatemala, e Honduras;
- altri aspetti che emergano nel corso delle attivitá su indicazione del Governo dell'Honduras.

511.

Roma, 17 maggio 1995

Accordo per la concessione di un credito di aiuto tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Ecuador

(Entrata in vigore: 7 agosto 1995)

ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI AIUTO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'ECUADOR.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi e nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato il 30 giugno 1988, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Il Governo italiano si impegna ad autorizzare - ai sensi della Legge n.49 del 26 Febbraio 1987 - l'Istituto Centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) a concedere al Governo della Repubblica dell'Ecuador un credito di aiuto di lire 92.998.004.000 (novantaduemiliardinovecento-novantottomilioniquattromila) da utilizzarsi, a sostegno dell'economia ecuadoriana, per la realizzazione della centrale idroelettrica da 130 MW di Daule-Peripa - componenti idromeccaniche, meccaniche ed elettriche.

In base a quanto stabilito dal Comitato Direzionale italiano per la Cooperazione allo Sviluppo nella riunione del 22 dicembre 1994, tale autorizzazione sarà concessa allorquando sarà stato acquisito dal Governo della Repubblica dell'Ecuador il necessario finanziamento integrativo per le opere civili e per le "contingencies".

Articolo 2

Al credito indicato all'articolo 1 saranno applicate le seguenti condizioni:
periodo di rimborso in 30 anni, di cui 12 anni di grazia, mediante rate semestrali posticipate consecutive con quota capitale costante;
- tasso di interesse: 1% nominale annuo, pagabile semestralmente in via posticipata.

Articolo 3

Gli accordi tecnici e le altre condizioni relative alla concessione del credito di aiuto sopra menzionato, ivi comprese le commissioni e gli altri oneri finanziari, formeranno oggetto di separate Convenzioni finanziarie tra il Mediocredito Centrale ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador,

non appena il Mediocredito Centrale avrà ricevuto dal Governo Italiano le necessarie autorizzazioni.

Articolo 4

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali all'uopo previste e rimarrà in vigore fino al rimborso al Mediocredito centrale dell'ultima quota per capitale ed interesse, nei termini indicati all'articolo 2.

Fatto a Roma il 17.5.95 in due originali, l'uno in lingua italiana, l'altro in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo italiano

E. Scammacca del Murgo

Per il Governo Ecuadoriano

[illegible]

512.

Lomé, 24 maggio 1995

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Togo relativo alla gestione dei fondi di contropartita nel quadro di un aiuto alimentare italiano con Allegato

(Entrata in vigore: 24 maggio 1995)

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF A LA GESTION D'UN FONDS DE CONTREPARTIE DANS LE CADRE D'UNE AIDE ALIMENTAIRE ITALIENNE

Le Gouvernement de la République Togolaise, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

et

Le Gouvernement de la République Italienne, représenté par l'Ambassade d'Italie à ACCRA

dénommés "LES PARTIES"

Considérant que le Gouvernement Italien, dans le cadre de sa coopération bilatérale avec les pays africains a décidé de supporter des programmes d'aide sociale et économique en faveur des populations togolaises;

Considérant que le Gouvernement Italien a engagé des fonds à titre de don pour financer l'importation au Togo de produits alimentaires d'origine italienne qui seront vendus à travers le réseau de distribution commerciale au Togo;

Considérant que ces fonds qui résulteront de la vente des denrées provenant de l'aide alimentaire seront destinés à la constitution d'un fonds de contrepartie (FDC) pour le financement des projets ou programmes d'intérêts socio-économiques au Togo, à choisir d'un commun accord par les deux Parties;

Considérant que le Gouvernement Togolais a marqué son accord pour l'envoi de cette aide alimentaire au Togo;

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1:

Par le présent Accord, le Gouvernement Italien s'engage à fournir, à titre de don, au Gouvernement Togolais, du riz raffiné et des soupes déssechées d'une valeur de 800 millions et 500 millions de lires italiennes respectivement, CIF LOME.

ARTICLE 2:

Le Gouvernement Italien livrera les denrées alimentaires susmentionnées au Gouvernement Togolais, CIF au Port de LOME, accompagnées de documents de transport.

ARTICLE 3:

Les denrées alimentaires feront l'objet d'une seule expédition par voie maritime.

ARTICLE 4:

Le Gouvernement Togolais exemptera lesdites quantités de riz et de soupes déssechées de tout impôt, taxe ou droit de douane conformément à la réglementation togolaise en vigueur. Toutefois, le coût de magasinage et de distribution seront à la charge du Gouvernement Togolais.

ARTICLE 5:

Le riz et les soupes déssechées livrés par le Gouvernement Italien ne feront pas l'objet d'une exportation. Toutefois, le Gouvernement Italien et le Gouvernement Togolais prendront toutes les mesures nécessaires pour éviter que la vente desdites denrées ne puisse affecter les prix sur le marché togolais.

ARTICLE 6:

Le Gouvernement Togolais, aux fins du présent Accord, ouvrira un compte courant spécial au nom du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération ainsi que de l'Ambassade d'Italie à ACCRA auprès de l'Union Togolaise de Banque (UTB), dénommé "Aide Alimentaire Italienne - Fonds de Contrepartie". Les recettes en Francs CFA provenant de la vente des denrées alimentaires seront créditées sur ce compte.

ARTICLE 7:

Les fonds de Contrepartie obtenus seront, formellement et sans exception, crédités sur le compte spécial dans un délai de six mois à compter de la date de livraison des denrées alimentaires.

ARTICLE 8:

Les fonds de Contrepartie seront utilisés uniquement pour supporter le coût de programmes ou projets socio-économiques, à choisir d'un commun accord entre les deux Parties et à réaliser par l'intermédiaire de sociétés ou organisations italiennes ou togolaises.

ARTICLE 9:

Tout retrait de fonds du Compte Spécial pour l'exécution de programmes ou projets arrêtés d'un commun accord, sera soumis à la signature conjointe du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République Togolaise et de l'Ambassadeur d'Italie à ACCRA ou de leurs Représentants.

Le numéro dudit compte à double signature ouvert auprès de l'Union Togolaise de Banque est indiqué à l'Annexe 1 du présent Accord.

ARTICLE 10:

Les deux Gouvernements se consulteront à tout moment sur tout problème concernant l'exécution du présent Accord ainsi que sur tout autre problème y relatif.

ARTICLE 11:

Aussitôt après la livraison des denrées alimentaires indiquées dans le présent Accord, l'Ambassade d'Italie à ACCRA et le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération auront des échanges de lettres par lesquelles ils établiront la valeur CIF finale et les quantités effectivement reçues des denrées alimentaires ainsi que leur prix de vente sur le marché togolais.

ARTICLE 12:

Le Gouvernement Italien désigne l'Ambassadeur d'Italie à ACCRA comme Autorité Compétente et responsable de l'accomplissement des obligations lui incombant au titre du présent Accord. Le Gouvernement Togolais quant à lui désigne le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération comme Autorité également Compétente et responsable.

A cet effet, toute lettre à échanger dans le cadre de l'application des dispositions du présent Accord sera signée par les Autorités susmentionnées et jointe en Annexe comme partie intégrante. Ces lettres seront numérotées.

Tout document technique relatif a la realisation ou a l'accomplissement des finalités et des buts socio-économiques poursuivis, sera conjointement signé par les Autorites responsables ci-dessus indiquées. Ces documents constitueront des annexes du présent Accord.

ARTICLE 13:

Tout différend relatif à l'exécution du présent Accord sera résolu par négociation directe entre les deux Parties ou par voie diplomatique.

ARTICLE 14:

Le présent Accord pourra être modifié ou amendé à tout moment. Ces amendements feront l'objet d'un échange de lettres entre les deux Parties.

ARTICLE 15:

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et restera valable jusqu'à l'utilisation complète des fonds de Contrepartie résultant de l'aide alimentaire.

En foi de quoi les Parties au present Accord agissant par leurs representants dûment habilités ont signe le present Accord en deux exemplaires originaux en langue française.

Fait à LOME, le 24 MAI 1995

POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

SON EXCELLENCE MONSIEUR

MINISTRE DES AFFAIR[illegible]
ETRANGERES ET DE LA
COOPERATION

POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE ITALIENNE

SON EXCELLENCE MONSIEUR

AMBASS[illegible]
A ACCRA

A N N E X E 1

1 - Pour l'application des buts et finalités du présent Accord, il a été ouvert auprès de l'Union Togolaise de Banque (UTB) le Compte N° 32-300-2998-54 dénommé "Aide Alimentaire Italienne - Fonds de Contrepartie". L'utilisation des disponibilités financières du Compte ne pourra s'effectuer que par les signatures conjointes du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération ou de son représentant et de l'Ambassadeur d'Italie à ACCRA ou de son représentant.

2 - Les recettes provenant de la vente des denrées alimentaires seront régulièrement créditées à ce Compte.

3 - L'Union Togolaise de Banque (UTB) enverra régulièrement au Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République Togolaise ainsi qu'à l'Ambassadeur de la République Italienne à ACCRA, les rélevés concernant les mouvements dudit compte.

4 - Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Togolaise conviennent que les fonds generes par l'Aide Alimentaire Italienne seront utilisés prioritairement pour le financement du projet visant a relier le Centre de Maternité des Soeurs Italiennes de KOUVE au reseau national d'énergie elèctrique du Togo.

Fait a LOME, le 24 MAI 1995

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

SON EXCELLENCE MONSIEUR

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

SON EXCELLENCE MONSIEUR
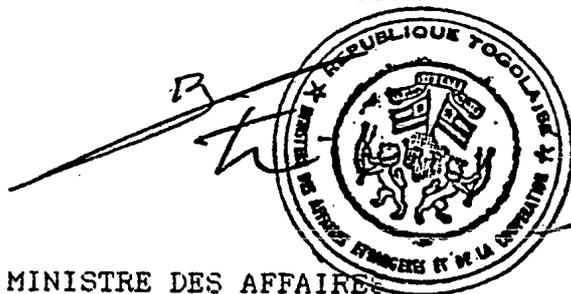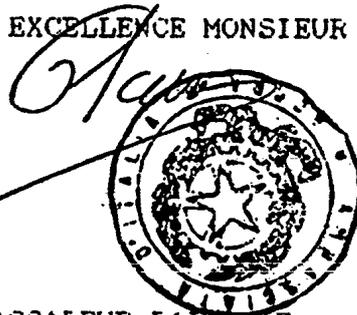
AMBASSADEUR D'ITALIE A ACCRA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Accordo tra il Governo della Repubblica del Togo ed il Governo della Repubblica Italiana relativo alla gestione di un fondo di contropartita nel quadro di un aiuto alimentare italiano

Il Governo della Repubblica del Togo rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione

e

il Governo della Repubblica Italiana rappresentato dall'Ambasciata d'Italia ad Accra

Denominate le "Parti",

Considerando che il Governo Italiano, nell'ambito della sua cooperazione bilaterale con i paesi africani, ha deciso di farsi carico di programmi di assistenza sociale ed economica a favore delle popolazioni del Togo;

Considerando che il Governo italiano ha impegnato fondi a titolo di dono per finanziare l'importazione in Togo di prodotti alimentari di origine italiana che saranno venduti attraverso la rete di distribuzione commerciale nel Togo;

Considerando che i fondi che risulteranno dalla vendita di generi alimentari provenienti dagli aiuti alimentari saranno destinati alla costituzione di un fondo di contropartita (FDC) per finanziare progetti o programmi d'interesse socio-economico in Togo, selezionati di comune accordo tra entrambe le Parti;

Considerando che il Governo del Togo ha espresso il suo accordo all'invio di tale aiuto alimentare in Togo:

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Con il presente Accordo, il Governo italiano s'impegna a fornire a titolo di dono al Governo Togolese riso raffinato e minestre essiccate per un valore di 800 milioni e di 500 milioni di lire italiane, rispettivamente, CIF LOME.

Articolo 2

Il Governo italiano consegnerà i generi alimentari summenzionati al Governo del Togo, CIF al Porto di LOME, insieme ai documenti di trasporto.

Articolo 3

I generí alimentari saranno oggetto di un'unica spedizione via mare.

Articolo 4

Il Governo del Togo esenterà tali quantitativi di riso e di minestre essiccate da ogni imposta, tassa o dazio doganale secondo la normativa togolese in vigore e si farà carico dei costi d'immagazzinamento e di distribuzione.

Articolo 5

Il riso e le minestre essiccate consegnate dal Governo Italiano non saranno oggetto di esportazione. Tuttavia, il Governo italiano ed il Governo del Togo adotteranno tutte le misure necessarie per evitare che la vendita di tali generi alimentari possa incidere sui prezzi del mercato togolese.

Articolo 6

Il Governo del Togo, ai fini del presente Accordo, aprirà un conto corrente speciale a nome del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e dell'Ambasciata d'Italia ad ACCRA presso l'Union Togolaise de Banque (Unione Bancaria Togolese) (UTB) denominato "Aiuto Alimentare Italiano - Fondo di contropartita". I proventi in franchi CFA provenienti dalla vendita dei generi alimentari saranno accreditati su questo conto.

Articolo 7

I fondi di contropartita ricavati saranno, formalmente e senza eccezione, accreditati sul conto speciale entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di consegna dei generi alimentari.

Articolo 8

I fondi di contropartita saranno utilizzati unicamente per sostenere il costo dei programmi o dei progetti socio-economici selezionati di comune accordo tra entrambe le Parti e da realizzare per mezzo di società o organizzazioni italiane o togolesi.

Articolo 9

Ogni prelievo di fondi dal Conto Speciale per l'esecuzione di programmi o di progetti stabiliti di comune accordo, sara sottoposto alla firma congiunta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione della Repubblica del Togo e

dell'Ambasciatore d'Italia ad ACCRA, o dei loro rappresentanti.

Nell'Annesso 1 del presente Accordo, é indicato il numero di tale conto con la doppia firma, aperto presso l'Union Togolaise de Banque.

Articolo 10

I due Governi si consulteranno in qualunque momento su ogni problema relativo all'esecuzione del presente Accordo nonché su ogni altro problema.

Articolo 11

Immediatamente dopo la consegna dei generi alimentari indicati nel presente Accordo, l'Ambasciata d'Italia ad Accra ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione procederanno a scambi di lettere attraverso le quali stabiliranno il valore CIF finale e i quantitativi effettivamente ricevuti di generi alimentari nonché il loro prezzo di vendita sul mercato del Togo.

Articolo 12

Il Governo Italiano designa l'Ambasciatore d'Italia ad Accra Autorità competente e responsabile per l'adempimento degli obblighi che gli spettano a titolo del presente Accordo. Quanto al Governo del Togo, esso designa il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione come contro parte altrettanto competente e responsabile.

A tal fine, ogni lettera che sarà scambiata nel quadro dell'applicazione delle norme del presente Accordo, sarà firmata dalle Autorità summenzionate e allegata in Annesso come parte integrante. Queste lettere saranno numerate.

Ogni documento tecnico relativo alla realizzazione o al conseguimento delle finalità e degli scopi socio-economici perseguiti, sarà congiuntamente firmato dalle Autorità reponsabili sopra indicate. Tali documenti costituiranno gli annessi al presente Accordo.

Articolo 13

Ogni controversia relativa all'esecuzione del presente Accordo sarà risolta mediante negoziazione diretta tra le due Parti o per via diplomatica.

Articolo 14

Il presente Accordo potrà essere modificato ed emendato in qualunque momento. Tali emendamenti saranno oggetto di uno scambio di lettere tra le due Parti.

Articolo 15

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e rimarrà valido fino al completo utilizzo dei fondi di contropartita derivanti dall'aiuto alimentare.

In fede di che le Parti al presente Accordo, per il tramite dei loro rappresentanti debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo in due esemplari originali in lingua francese.

Fatto a Lomé, il 24 Maggio 1995

Per il Governo della
Repubblica Togolese

Ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Ambasciatore ad Accra

ANNESSO I

1 - Ai fini dell'applicazione degli scopi e delle finalità del presente Accordo, é stato aperto presso l'Union Togolaise de Banque (UTB) il Conto N° 32-300-2998-54 denominato "Aiuto Alimentare Italiano - Fondi di contropartita". L'utilizzazione delle disponibilità finanziarie del Conto potrà effettuarsi solo mediante le firme congiunte del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione o del suo rappresentante, e dell'Ambasciatore d'Italia ad Accra o del suo rappresentante.

2 - I proventi derivanti dalla vendita dei generi alimentari saranno regolarmente accreditati su questo Conto.

3 .- L'Union Togolaise de Banque (UTB) invierà regolarmente al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione della Repubblica del Togo, nonché all'Ambasciatore della Repubblica Italiana ad Accra, gli estratti conto relativi ai movimenti del conto.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Togolese stabiliscono di comune accordo che i fondi prodotti dall'Aiuto Alimentare Italiano saranno utilizzati a titolo prioritario per finanziare il progetto destinato a collegare il Centro di Maternità delle Suore Italiane di KOUVE alla rete nazionale di energia elettrica del Togo.

Fatto a LOME, il 24 maggio 1995

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL TOGO

SUA ECCELLENZA IL
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

SUA ECCELLENZA
L'AMBASCIATORE D'ITALIA
AD ACCRA

513.

Roma, 6 giugno 1995

Accordo sul fondo di cooperazione tecnica per Novgorod, Pskov, Tver e Vologda RVF, Russia fra il Governo della Repubblica Italiana e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo

(Entrata in vigore: 24 ottobre 1995)

TECHNICAL COOPERATION FUND AGREEMENT FOR NOVGOROD, PSKOV, TVER AND VOLOGDA RVF, RUSSIA

BETWEEN

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Dated 6th June **1995**

Republic of Italy - European Bank Technical Cooperation Fund for Novgorod, Pskor, Tver and Vologda RVF, Russia

1. Introduction

The European Bank for Reconstruction and Development (the "Bank") is establishing regionally based venture capital funds ("Regional Venture Funds" or "RVFs") in several oblasts in Russia. Each RVF will be a closed end equity fund with a 10-year life, and will be professionally managed by a fund manager (the "Fund Manager"). The initial equity capital of each RVF will be entirely provided by the Bank, whereas the operating costs and the costs of advisory support are to be met through technical cooperation funds provided by donor governments (see Annex A for greater details).

The purpose of the RVFs is to invest in equity of medium size privatised and private companies. The Bank expects each RVF to earn a return compatible with the higher risks involved. Investment decisions of the RVF will be taken by an Investment Committee, made up of members of the Fund Manager and the Bank. The operation of each RVF will be monitored by a Supervisory Board representing the Bank and the respective donor government.

The Bank is pleased to acknowledge the intention of the Government of the Republic of Italy (the "Government") to make available to the Bank the sum of US$ 20,000,000 (twenty million United States Dollars), as a grant for the purpose of establishing the Republic of Italy - European Bank RVF Technical Cooperation Fund (the "Fund").

2. The Purpose of the Fund

The Fund may be used by the Bank to finance the operating costs of the Novgorod, Pskov, Tver, Vologda RVF, including the management fee of the Fund Manager, and other consultancy services related to investment projects, such as (a) the initial screening of, and due diligence on, investment candidates, (b) the provision of assistance to local enterprises in the preparation and implementation of investment projects, (c) the implementation of management information systems, and (d) training and other assistance aiming at improving the efficiency of the investee companies. The consultancy services will be provided by consultants (the "Consultants").

3. Deposits

Promptly following the signature of this Agreement, the Government shall deposit an initial amount of US$ 1,000,000 (the "Funds") through its fiscal agent into an account maintained with Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa in Torino (Account Number: 13-9286502) (the "Account"). When making such deposit, the Government shall request the Foreign Department of Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa to advise the Bank's Controller's Department as to the amount received, that it is for the Republic of Italy - European Bank Technical Cooperation Fund for Novgorod, Pskov, Tver, Vologda RVF, and the date of deposit. In addition, the Government shall notify the Bank's Cofinancing Unit by sending it a copy of its deposit instruction to Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa. The Funds shall be kept separate and apart from the funds of the Bank.

4. Bank's Authority to Draw

The Bank will be entitled to draw on the Account for the financing of the expenditures eligible under this Agreement. The Funds in the Account may be freely exchanged by the Bank into other currencies as may facilitate their disbursement, and the Bank shall have no liability to the Government for any exchange losses in connection therewith.

5. Disposition of the Investment Income

The Bank may invest and reinvest the Funds pending their disbursement and shall return for its own account any income from such investment to cover its administrative expenses associated with the management and administration of this arrangement.

6. Fiduciary Responsibilities of the Bank

The Bank shall exercise the same care in the discharge of the functions described in this Agreement as it exercises with respect to the administration and management of its own affairs and shall have no further liability to the Government in respect thereof.

7. Supervisory Board

Although the RVF is not expected to be an incorporated entity but a managed account of the Bank, a Supervisory Board will fulfil similar responsibilities and duties as those attached to a board of directors of an incorporated entity; including:

(a) Overall review of the RVF's activities;
(b) Use of the technical cooperation funds;
(c) Approval of annual budget;
(d) Approval of the Investment Policy and financial valuation guidelines; and
(e) Approval of members of the Investment Committee.

The Supervisory Board will meet at least once a year.

The Government shall nominate in writing one representative to the Supervisory Board, from among the Coordinators defined in clause 14 below.

8. Employment of Consultants

The selection, recruitment and engagement of the Fund Manager and the Consultants shall be carried out in accordance with the Bank's procurement rules. The Government will be consulted prior to the selection of the Fund Manager.

Unless otherwise agreed by the Government, the Fund Manager and the Consultants recruited by the Novgorod, Pskov, Tver and Vologda RVF shall be Italian nationals, employees of firms which are controlled by an Italian shareholders or, consulting firms registered in Italy. However, local expertise from the Bank's countries of operation may be subcontracted by the Consultants and financed under this Agreement, up to a total value of 20%.

The administration and enforcement of any provisions of any agreement entered into between the Bank, the Fund Manager and the Consultants and/or third parties, will be the sole responsibility of the Bank and shall be carried out in accordance with the Bank's procedures applicable to consultant engagement.

9. Information about Consultants

The Government shall, to the best of its ability and upon request by the Bank, provide the Bank with information concerning consultants available in Italy in sectors and areas which may be of interest to the Bank.

10. Reporting Requirements of the Bank

The Bank shall maintain separate records and ledger accounts in respect of the Funds in the Account and disbursements made therefrom. Four times a year, covering the period up to March, June, September and December respectively, the Bank shall submit to the Government a summary statement on the use of the Funds. Separately, the Supervisory Board, in which the Government is represented, will receive a regular reporting covering the activities of the RVF. Within 90 days of 31 December, the Bank shall prepare an externally audited financial statement in US Dollars with respect to the Fund and forward a copy to the Government and its representative in the Board of the Bank.

11 Consultation Prior to Fund Allocation

The Bank shall consult with the Government prior to making any allocation of Funds in excess of US$ 100,000. For any allocation exceeding US$ 100,000, the Government's prior approval has to be sought through the Coordinators defined in clause 14 below. The Coordinators shall advise the Bank of their decision regarding such written applications, within a period of fifteen (15) days from receipt of the application.

12. Replenishments

Upon any disbursement of Funds which would cause the balance in the Account to decrease to an amount equal to or less than US$ 500,000, the Bank shall notify the Government of such fact and the Government shall immediately transfer an amount equal to US$ 200,000 into the Account. The Annex, incorporated herein, is the form of replenishment request which the Bank will send to the Government for prompt transfer.

13. Termination

The arrangement covered by this Agreement may be terminated by either party with six months' prior notice in writing. Upon such termination, (a) any agreement entered into between the Bank, the Fund Manager, the Consultants, and/or third parties shall not be affected by the termination and the Bank will be entitled to continue withdrawals from the Account in respect of such agreements as if this arrangement had not been so terminated, and (b) any balance in the Account shall be returned to the Government and the Bank's functions pursuant hereto shall be considered terminated. Promptly after termination of the arrangement, the Bank shall furnish to the Government a financial statement with respect to the Funds. The Bank shall cause the financial statement to be audited by the Bank's external auditors and shall forward a copy of the auditors' report to the Government.

14. Coordination Responsibilities

The offices responsible for coordination of all matters related to the implementation of this arrangement (the "Coordinators") are:

For the Bank:

Cofinancing Unit
European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2EH
United Kingdom

Tel: (44 171) 338 6356
Fax: (44 171) 628 2530

For the Government: Ministero del Tesoro
Direzione Generale del Tesoro
Servizio III
Via XX Settembre, 97
I - 00187 Rome
Italy

Fax: (39 6) 4761-3932
Fax: (39 6) 4741736

Dr. Giancarlo Del Bufalo Tel: (39 6) 4761-3948

Dr. Enzo Quattrociocche Tel: (39 6) 4761-3942

Ing. Pablo Facchinei Tel: (39 6) 4761-4289

Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale degli Affari Economici
Piazzale della Farnesina, 1
I - 00194 Rome
Italy

Fax: (39 6) 3691-2722
Fax: (39 6) 3222804

Min. Plen. Mario Piersigilli Tel: (39 6) 3961-2624

Cons. d'Amb. Alessandro Fallavollita Tel: (39 6) 3691-2718

15. Effectiveness

This Agreement shall enter into force upon the later date of: (a) signature of the Agreement by the Government and the Bank; and (b) upon receipt by the Bank of notification of compliance with the provisions of Italian law. This Agreement shall constitute the entire agreement between the Government and the Bank.

16. Headings

The section headings in this Agreement are used for convenience only and shall not be used in interpreting the provisions of this Agreement.

Executed in Rome in two original copies in English, which are equally authentic, between the Government and the Bank.

For the Government of the Republic of Italy

By: [signature]

Name: GIANCARLO DEL BUFALO
Title: GENERAL DIRECTOR
Date: 6th June 1995

For the European Bank for Reconstruction and Development

By: [signature]

Name: ULRICH KIERMAYR
Title: DIRECTOR COFINANCING
Date: 6.6. 1995

Annex A
Replenishment Request Format

[Italian Treasury]

Re: Republic of Italy - European Bank Technical Cooperation Fund for Novgorod, Pskov, Tver, Vologda RVF
Replenishment No. ___

Attention: [ ]

In reference to the agreement establishing the Republic of Italy - European Bank RVF Technical Cooperation Fund (the "Fund"), wherein the Government of the Republic of Italy (the "Government") stated its intention to replenish funding for the Fund if the balance in the respective account (the "Account") were to decrease to an amount equal to or less than US$ 500,000.

This is to notify you that the last disbursement made by the Fund (Disbursement No __) will cause the balance in the Account to decrease to an amount equal to or less than US$ 500,000.

Please make arrangements for an amount equal to US$ 200,000 to be transferred with Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa in Torino (Account Number: 13-9286502). When making such deposit, the Government will notify the Foreign Department of Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa to advise the Bank's Controller's Department as to the amount received, that it is for the Republic of Italy - European Bank RVF Technical Cooperation Fund, and the date of deposit.

Yours sincerely,

____
Deputy Controller
European Bank for Reconstruction
and Development

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO SUL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA PER NOVGOROD, PSKOV, TVER E VOLOGDA RVF, RUSSIA

FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO

Datato 6 giugno 1995

Fondo di Cooperazione Tecnica Banca Europea - Repubblica italiana per l'RVF per Novgorod, Pskov, Tver e Vologda, Russia

1. Introduzione

La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (la "Banca") istituisce fondi di capitale di rischio su base regionale ("Fondi di capitale di rischio regionali " o "RVF") in varie regioni della Russia. Ciascun RVF costituirà un fondo azionario di tipo "chiuso" (cioé a capitale fisso) della durata di 10 anni e sarà gestito a livello professionale da un gestore del fondo (il "Gestore del Fondo"). Il capitale azionario iniziale di ciascun RVF sarà fornito interamente dalla Banca, mentre i costi d'esercizio e quelli di consulenza saranno sostenuti grazie a fondi di cooperazione tecnica forniti dai Paesi donatori (per maggiori informazioni vedi Allegato A).

Scopo degli RVF è quello di investire in partecipazioni azionarie di medie imprese private o privatizzate. La Banca ritiene che ciascun RVF possa garantire un utile proporzionato ai maggiori rischi connessi. Le decisioni in materia di investimento con riferimento agli RVF saranno prese dalla Commissione sugli Investimenti, composta da membri del Gestore del Fondo e della Banca. Il funzionamento degli RVF sarà controllato da un Ente di Supervisione che rappresenta la Banca ed i rispettivi Paesi donatori.

La Banca prende atto con soddisfazione dell'intenzione del Governo della Repubblica italiana (il "Governo") di mettere a disposizione della Banca la somma di 20.000.000 (venti milioni) di dollari americani sotto forma di dono al fine di istituire il Fondo di Cooperazione Tecnica RVF Banca Europea - Repubblica italiana (il "Fondo").

2. Scopo del Fondo

Il Fondo potrà essere tilizzato per finanziare i costi di esercizio dell'RVF per Novgorod, Pskov, Tver e Vologda, Russia, ivi compresi gli emolumenti di gestione da corrispondere al Gestore del fondo, e gli altri servizi di consulenza relativi ai progetti di investimento quali (a) lo screening iniziale e la due diligence sugli eventuali candidati per gli investimenti da effettuare; (b) la fornitura di assistenza alle imprese locali nella preparazione ed attuazione dei progetti di investimento; (c) l'attuzione di sistemi informatici di gestione; e (d) la formazione ed altre forme di assistenza miranti ad accrescere l'efficienza delle società oggetto di investimenti. I servizi di consulenza saranno forniti dai consulenti (i "Consulenti").

3. Depositi

Alla firma del presente Accordo, il Governo dovrà depositare una somma iniziale di 1.000.000 di dollari americani (i "Fondi") tramite il proprio agente fiscale su un conto presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa a Torino (numero di Conto: 13-9286502) (il "Conto"). Non appena effettuato tale deposito, il Governo dovrà chiedere all'Ufficio Affari Internazionali dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa di informare l'Ufficio di Controllo della Banca della somma ricevuta e della data di deposito e di specificare che si tratta di una somma destinata al Fondo di Cooperazione Tecnica Banca Europea - Repubblica Italiana per l'RVF per Novgorod, Pskov, Tver e Vologda, Russia. Inoltre, il Governo dovrà inviare all'Unità di Co-finanziamento della Banca copia delle sue istruzioni di deposito all'Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa. I Fondi saranno tenuti distinti da quelli della Banca.

4. Potere della Banca di effettuare prelievi

La Banca sarà autorizzata ad effettuare prelievi sul conto per il finanziamento delle spese ai sensi del presente Accordo. I Fondi sul Conto potranno essere liberamente cambiati dalla Banca in altre valute per facilitarne l'esborso e la stessa non avrà alcuna responsabilità nei confronti del Governo per perdite nei cambi connesse a tale operazione.

5. Impiego degli utili da investimento

La Banca potrà investire e reinvestire i Fondi in attesa del loro esborso e dovrà restituire per proprio conto tutti gli utili derivanti da detti investimenti al fine di coprire le proprie spese amministrative connesse alla gestione ed alla attuazione della presente intesa.

6. Responsabilità fiduciarie della Banca

La Banca dovrà usare la stessa cura nell'espletamento delle proprie funzioni di cui al presente Accordo di quella usata per la gestione e l'attuazione delle proprie attività e non dovrà avere alcuna ulteriore responsabilità a riguardo nei confronti del Governo.

7. Ente di Supervisione

Sebbene l'RVF non sia una entità costituita in forma giuridica di società, bensì un conto gestito dalla Banca, l'Ente di Supervisione avrà le stesse responsabilità e gli stessi obblighi del Consiglio d'Amministrazione di una società, ivi compresi:

(a) revisione completa delle attività dell' RVF;

(b) utilizzo dei fondi di cooperazione tecnica;

(c) approvazione del bilancio annuale;

(d) approvazione della Politica di Investimento e direttive di valutazione finanziaria; e

(e) approvazione dei membri della Commissione per gli Investimenti.

L'Ente di Supervisione si riunirà almeno una volta l'anno.

Il Governo nominerà per iscritto un rappresentante dell'Ente di Supervisione fra i Coordinatori di cui al successivo articolo 14.

8. <u>Impiego di Consulenti</u>

La scelta e l'impiego del Gestore del Fondo e dei Consulenti dovranno essere effettuati in conformità alle norme della Banca in materia. Il Governo sarà consultato prima della scelta del Gestore del Fondo.

Salvo quanto diversamente disposto dal Governo, il Gestore del Fondo ed i Consulenti reclutati dall'RVF per Novgorod, Pskov, Tver e Vologda, Russia dovranno essere cittadini nazionali, impiegati in aziende controllate da azionisti italiani o imprese di consulenza registrate in Italia. Tuttavia, l'esperienza e le competenze locali dei Paesi in cui opera la Banca potranno essere subappaltati dai Consulenti e finanziati ai sensi del presente Accordo fino ad un massimo del 20%.

L'amministrazione e l'applicazione delle disposizioni di un qualsiasi accordo concluso dalla Banca, dal Gestore del Fondo e dai Consulenti e/o terzi, saranno unica responsabilità della Banca e dovranno essere effettuate in conformità alle procedure della Banca applicabili in materia di impiego dei consulenti.

9. Informazioni sui Consulenti

Il Governo dovrà, per quanto possibile e su richiesta della Banca, fornire alla stessa le informazioni relative ai consulenti disponibili in Italia nei settori e nelle aree che possono interessare la stessa.

10. Obblighi della Banca in materia di relazioni

La Banca dovrà tenere registri separati e conti di mastro in relazione ai Fondi sul Conto ed agli esborsi fatti a valere su di esso. Ogni tre mesi, cioè rispettivamente a marzo, giugno, settembre e dicembre, la Banca presenterà al Governo un rendiconto riepilogativo sull'uso dei Fondi. Dal canto suo, l'Ente di Supervisione, nel quale è rappresentato il Governo, riceverà una periodica relazione sulle attività dell'RVF. Entro 90 giorni a partire dal 31 dicembre, la Banca dovrà elaborare un rendiconto finaziario in dollari americani certificato da revisori esterni in relazione al Fondo ed inviarne copia al Governo ed al suo rappresentante in seno all'Ente di Supervisione della Banca.

11. Consultazioni prima della destinazione dei Fondi

La Banca dovrà consultare il Governo prima di effettuare qualsiasi destinazione dei Fondi superiore a 100.000 dollari americani. Per qualsiasi destinazioni dei Fondi superiore a 100.000 dollari americani è necessario ottenere la previa approvazione del Governo tramite i Coordinatori di cui al successivo articolo 14. I Coordinatori dovranno informare la Banca delle loro decisioni relative a dette richieste scritte entro quindici (15) giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

12. Ricostituzione delle riserve

Ad ogni esborso dei Fondi che farebbe scendere il saldo del Conto ad un importo minore o uguale a 500.000 dollari

americani, la Banca dovrà informarne il Governo e quest'ultimo dovrà immediatamente trasferire sul Conto una cifra di 200.000 dollari americani. L'allegato, qui di seguito accluso, è appunto una richiesta di ricostituzione delle riserve che la Banca dovrà inviare al Governo per un sollecito trasferimento.

13. Denuncia

L'intesa di cui al presente Accordo potrà essere denunciata da una delle due Parti con un preavviso scritto di sei mesi. All'atto della denuncia, (a) qualsiasi accordo concluso dalla Banca, dal Gestore del Fondo, dai Consulenti e/o terzi non dovrà subire alcun effetto a seguito della denuncia stessa e la Banca sarà autorizzata a continuare ad effettuare prelievi dal Conto in relazione a detti accordi come se la presente intesa non fosse stata denunciata; e (b) qualsiasi differenza a saldo del Conto dovrà essere restituita al Governo e le funzioni della Banca ai sensi del presente Accordo dovranno ritenersi esaurite. Subito dopo la denuncia della presente intesa, la Banca dovrà fornire al Governo un rendiconto finanziario relativo ai Fondi. La Banca dovrà far certificare il rendiconto a revisori esterni alla Banca ed inviare copia della relazione dei revisori al Governo.

14. Responsabilità in materia di coordinamento

Gli uffici responsabili del coordinamento di tutte le questioni relative all'attuazione della presente intesa (i "Coordinatori") sono i seguenti:

Per la Banca:

Unità di Co-finanziamento

Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo

One Exchange Square

Londra EC2A 2EH

Regno Unito

Tel: (44 171) 338 6356

Fax: (44 171) 628 2530

Per il Governo:

Ministero del Tesoro

Direzione Generale del Tesoro

Servizio III

Via XX Settembre, 97

I - 00187 Roma

Italia

Fax: (39 6) 4761-3932

Fax: (39 6) 4741736

Dr. Giancarlo Del Bufalo Tel: (39 6) 4761-3948

Dr. Enzo Quattrociocche Tel: (39 6) 4761-3942

Ing. Pablo Facchinei Tel: (39 6) 4761-4289

Ministero degli Affari Esteri

Direzione Generale degli Affari Economici

Piazzale della Farnesina, 1

I - 00194 Roma

Italia

Fax: (39 6) 3691-2722

Fax: (39 6) 3222804

Min. Plen. Mario Piersigilli Tel: (39 6) 3691-2624

Cons. d'Amb. Alessandro Fallavollita Tel: (39 6) 3691-2718

15. <u>Efficacia</u>

Il presente Accordo dovrà entrare in vigore ad una delle seguenti date, a seconda di quale delle due intervenga per ultima: (a) alla firma dell'Accordo da parte del Governo e della Banca; o (b) all'atto del ricevimento da parte della Banca della notifica di conformità alle disposizioni della legislazione italiana. Il presente Accordo dovrà costituire l'Accordo fra il Governo e la Banca nella sua intierezza.

16. <u>Titoli</u>

I titoli degli articoli del presente Accordo sono stati utilizzati per motivi di praticità e non devono essere impiegati per interpretare le disposizioni dello stesso.

Fatto a Roma dal Governo e dalla Banca in due copie originali in lingua inglese, entrambe egualmente valide.

Per il Governo della Repubblica italiana	Per la Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo
NOME:	
Giancarlo Del Bufalo	Lillrich Kiermayr
CARICA:	
Direttore Generale	Direttore del Co-finanziamento
DATA:	
6 giugno 1995	6 giugno 1995

Allegato A

Modulo di richiesta di ricostituzione delle riserve

[Ministero del Tesoro italiano]

Rif. Fondo di Cooperazione Tecnica Banca Europea - Repubblica italiana per l'RVF per Novgorod, Pskov, Tver e Vologda, Russia

Ricostituzione delle riserve n.__________

All'attenzione: [ ]

Con riferimento all'accordo che istituisce il Fondo di Cooperazione Tecnica RVF Banca Europea - Repubblica italiana (il "Fondo") nel quale il Governo della Repubblica italiana (il "Governo") ha dichiarato la propria intenzione di ricostituire le riserve del Fondo qualora il saldo del rispettivo conto (il "Conto") dovesse scendere ad una cifra minore o eguale a 500.000 dollari americani, Vi informiamo che l'ultimo esborso effettuato dal Fondo (Esborso n.______) farà scendere il saldo del Conto ad un importo minore o eguale a 500.000 dollari americani.

Vi preghiamo di fare in modo che un importo di 200.000 dollari americani venga trasferito presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa a Torino (numero di Conto: 13-9286502). Non appena effettuato detto deposito, il Governo chiederà all'Ufficio Affari Internazionali dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa di informare l'Ufficio di Controllo della Banca della somma ricevuta e della data di deposito e di specificare che si tratta di una somma destinata al Fondo di Cooperazione Tecnica RVF Banca Europea - Repubblica Italiana.

Distinti saluti

Vice Capo dell'Ufficio di Controllo della

Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo

514.

Roma, 13 luglio 1995

Protocollo di Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese nel campo della cooperazione bilaterale allo sviluppo, con due Annessi

(Entrata in vigore: 13 luglio 1995)

PROTOCOL OF UNDERSTANDING
between
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
and
THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

On July 13th 1995, a Delegation of the Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation of the People's Republic of China led by H.E. the Ambassador Wu Minglian, Ambassador to the Italian Republic, held discussions in Rome with a Delegation of the Italian Ministry of Foreign Affairs - Directorate General for Development Cooperation - led by Director General Francesco Aloisi.

A list of the two Delegations is given in Annex I of the present Protocol.

The two Delegations reviewed, in a friendly and constructive spirit, the status of implementation of the Protocol of Understanding in the field of bilateral cooperation to development covering the three year period 1991-93, signed in Rome on October 16, 1991.

The two Delegations noted with satisfaction the important achievements of the Italian Development Cooperation in the People's Republic of China in recent years.

In this respect the Italian side informed the Chinese side that in the three years 1992, 1993 and 1994 a total amount of 552.5 billion liras in concessional loans and 34.6 billion liras in grants was actually disbursed.

The two delegations agreed on the need to clarify the status of all the projects listed in previous intergovernmental meetings, in order to identify those implemented, those to be implemented and those to be cancelled.

The two parties noted that the following projects have been already financed:

A. 1. Ningxia Technical College Education Project (4.5 billion liras);
   2. Improvement of Computer Education facilities for children in Beijing and Changsha (3 billion liras);
   3. Xian Vocational Training Center (3.5 billion liras);
   4. Experiment and Computation Center of Yunnan Engineering College (2.4 billion liras);
   5 Project on Relics Protection and Preservation (Xian) (4 billion liras)
   6. Light duty vehicles in Nanjing (110 m. US$);
   7. Ligang power plant (110 m. US$);
   8. Ammonia and urea project (64 m. US$);
   9. Pipes plant in Tianjin (143,9 m. US$).

The Italian side confirmed its intention to carry on, under the grant component of the agreed Protocol of Understanding, the following projects whose estimated financial allocations are given into brackets.

B. 1 Remote Sensing Project (3.750 billion liras)
2 Research on the transmission of optical information in the sea (1.451 billion liras)
3 Agriculture residues gasification for generating electricity and integrated utilization (2.114 billion liras)
4 Beijing Children's Hospital (6.900 billion liras)
5 First Aid Center in Tibet (3.935 billion liras)
6 Taiyuan First Aid Center (6.500 billion liras)
7 First Aid Center in Da Xin An Ling (4.006 billion liras)
8 Beijing Hospital (3.202 billion liras)
9 University of Hust-Wuhan: Automation and management (903 million liras)
10 Ningxia Technical College Education Project (410 million liras) Phase II
11 Experiment and computation Center of Yunnan Engineering College. (400 million liras.) Phase II
12 Improvement of computer Education facilities for children in Beijing and Changsha (160 million liras.) Phase II
13 Xian Vocational Training Center (130 million liras).Phase II
14 Italian Language training Center (UIBE).(85 million liras). Phase II.

The Chinese side stressed the importance of implementing the projects listed in B as soon as possible.

The Italian side confirmed its intention to continue its cooperation in the training sector.

Further more, the Italian side confirmed its willingness to proceed to the examination of the following projects to be financed with soft loans:

C. 1 Rural Telecommunication in Hebei (29.620 billion liras).
2 Digital Microwave Links Yunnan (4 billion liras)

With reference to the following three projects:
- Pharmaceutical Factory n. 4 in Chengdu;
- Beijing Metal Construction Work;
- Yunnan Electronics Equipment Factory II Phase;

the Chinese side informed to be no longer interested in their implementation and reserved itself to indicate other projects of similar sectors and amount (11.5 billion liras soft loan).

The Italian side stressed the importance that the new project replacing the Pharmaceutical Factory n. 4 in Chengdu maintains a close link with the Nutritional Center Project in Chengdu, which has been financed in the past by the Italian Cooperation.

The Chinese side confirmed that the following projects from the 1991 Protocol of Understanding still have a very high priority and expressed its wish that they could be financed as soon as possible:

HEALTH SECTOR

D. 1. Emergency and Critical Care Center in Harbin (4.5 billion liras)
2. Yunnan Provincial Pharmaceutical (2.6 billion liras)
3. Wanxian District Hospital (4.5 billion liras)

AGRICULTURE

E. 1. Quinghai Veterinary College (3.9 billion liras)
2. North China Fruit Research Center (3.6 billion liras)
3. Producing Sanitary Seedlings of Fruit Trees in Sichuan (2 6 billion liras).

TRAINING

F. 1. Two colleges in Chaoyang (2.3 billion liras).

The two parties agreed that all the other projects not listed in this Protocol of Understanding are to be considered as cancelled.

As far as future cooperation is concerned, both sides agreed on financing projects aimed at developing and strengthening the small and medium size enterprises as well as environmental protection. For this purpose the Italian side confirmed its intention to make available an allocation of 150 billion liras as soft loan to be combined with export credits as well as 1 billion liras as a grant.

The financial terms of the soft loan will be the following:
- period of repayment: 25 years, including 10 years of grace;
- interest rate: 1%.

For the small and medium enterprise program it was decided to allocate a soft loan of 80 billion liras to be combined with an export credit of 93 billion liras and 1 billion liras of grant.

Sectors and Provinces related to the "small and medium enterprise project" have been agreed upon and have been listed in Annex II. They are subject to review.

In order to fully utilize the financing allocated to the program in support of the small and medium enterprises, the Italian side requested that a new list of sectors and provinces be provided by the relevant Chinese Authorities: the Italian side will select a new set of sectors and Provinces where the program will be implemented . To this end, the Italian side indicated its interest to receive proposals related to the food and wood processing.

The Chinese side will make known the Bank or the Banks that will be selected to sign the financial convention with Mediocredito Centrale after the Italian internal procedure for the granting of the soft loan has been completed.

The Italian side indicated that the decree for the granting of the soft loan can be issued only after the concession of the guarantee by SACE upon the export credit component has been given: therefore it indicated the need for a prompt agreement between the Banks.

As for as the disbursement is concerned, the two parties agreed that the contract signed between the Chinese importer and the Italian exporter will be sent to the Italian Ministry of Foreign Affairs, through the Italian Embassy in Beijing, after its approval by the relevant Chinese Bank.

A summary of the evaluation of the offers by at least three Italian producers must be provided with each contract: the summary must indicate the names of the Italian companies, their financial offer and the reason for the award of contract.

As far as the environmental projects are concerned the Italian side will inform, as soon as possible, about the result of the preliminary exam.

Finally the Italian side was pleased to reiterate its intention to cofinance the World Bank "Wanjiazhai Water Transfer Project" with an allocation 50 billion liras.

The Chinese side expressed its satisfaction for the Italian support and indicated that the decision of the relevant Chinese Autorities will be made known as soon as possible.

Done in Rome on July 13, 1995 in two originals in the English language

FOR THE ITALIAN SIDE
FRANCESCO ALOISI
DIRECTOR GENERAL FOR
DEVELOPMENT COOPERATION
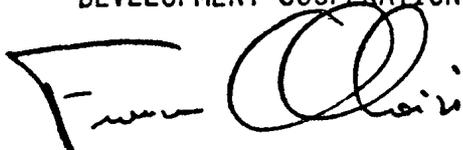
FOR THE CHINESE SIDE
H.E. WU MINGLIAN
AMBASSADOR OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
TO THE ITALIAN REPUBLIC
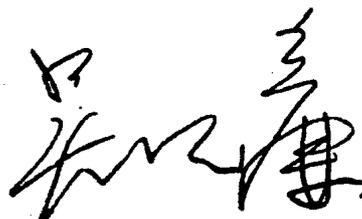
ANNEX 1

List of delegations

1. CHINESE DELEGATION

H.E. The Ambassador WU MINGLIAN

Minister Counsellor CAO ZHEN HUAN

Ms.ZHANG JUNGFANG
Deputy Division Chief

Ms. HUANG JING

2. ITALIAN DELEGATION

Minister Plenipotentiary Francesco ALOISI de LARDEREL
Director General D.G.C.S.

Minister Plenipotentiary Francesco CERULLI
Head of office XVI D.G.C.S.

Minister Plenipotentiary Gianfranco VARVESI
Head of Office XV D.G.C.S.

Counsellor Paolo Andrea TRABALZA
Head of Office IX (Asia Desk) D.G.C.S.

Counsellor Salvatore PINNA
Head of Section II - UTC D.G.C.S.

Dr. Fulvio NOVERO
Expert of the Asia Desk D.G.C.S.

ANNEX 2

Sectors and Provinces
selected for the program in support of small and medium size enterprises

A. BUILDING MATERIALS: PROVINCES OF FUJIAN, SHANGDONG, HEBEI, HUBEI, HENAN.,

B. CHEMICHAL INDUSTRY: PROVINCES OF LIAONING AND ANHUI.,

C. LEATHER: PROVINCE OF FUJIAN, ANHUI, JIANGSU, SHANXI AND BEIJING.,

D. TEXTILE: PROVINCES OF ZHEJIANG, JIANGSU, SHANXI AND JIANGXI.,

E. PHARMACY: PROVINCES OF JILIN AND SHANXI.,

F. PRINTING AND PACKAGING: PROVINCE OF SICHUAN.,

G. AUTOMOBILE FITTING: PROVINCE OF HEBEI.,

H. ELECTRONICS: PROVINCE OF YUNNAN.,

I. MECHANICAL ENGINEERING: PROVINCES OF SHANXI, JIANGXI AND JIANGSU.,

J. ENERGY SAVING: TIANJIN.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il 13 luglio 1995, una Delegazione del Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica della Repubblica Popolare Cinese guidata da S.E. Wu Minglian, Ambasciatore presso la Repubblica Italiana, ha avuto colloqui a Roma con una Delegazione del Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - guidata dal Direttore Generale Francesco Aloisi.

Una lista delle due Delegazioni figura all'Annesso I del presente Protocollo.

Le due Delegazioni hanno passato in rassegna, in uno spirito amichevole e costruttivo, lo stato di attuazione del Protocollo d'Intesa nel campo della cooperazione bilaterale allo sviluppo per il periodo triennale 1991-93, firmato a Roma il 16 ottobre 1991.

Le due Delegazioni hanno notato con soddisfazione le importanti realizzazioni della Cooperazione allo Sviluppo Italiana nella Repubblica Popolare Cinese negli ultimi anni.

Al riguardo, la Parte italiana ha informato la Parte cinese che nel triennio 1992, 1993 e 1994 un ammontare totale di 552.5 miliardi di lire in crediti d'aiuto e 34.6 miliardi a titolo di dono sono stati effettivamente erogati.

Entrambe le Delegazioni hanno convenuto sull'esigenza di chiarire lo stato di tutti i progetti elencati nelle precedenti riunioni intergovernative per identificare i progetti realizzati, quelli da realizzare e quelli da eliminare.

Entrambe le Parti hanno notato che i seguenti progetti sono già stati finanziati:

A.
1. **Progetto per il Collegio d'Istruzione Tecnica di Ningxia (4.5 miliardi di lire);**
2. **Miglioramento di Mezzi Didattici Computerizzati per i fanciulli a Beijing e Changsha (3 miliardi di lire);**
3. **Centro di Formazione Professionale a Xian (3.5 miliardi di lire);**
4. **Centro di Sperimentazione e di Computo del Collegio d'Ingegneria di Yunnan (2.4 miliardi di lire);**
5. **Progetto sulla Protezione e Conservazione dei resti del passato (Xian) (4 miliardi di lire);**
6. **Veicoli di servizio leggeri a Nangjing (110 m. US$);**
7. **Impianto di energia elettrica a Ligang (110 m. US$);**
8. **Progetto per l'ammoniaca e l'urea (64 m. US$);**
9. **Impianto di tubature a Tianjin (143,9 m. US$).**

La Parte italiana ha confermato il suo intento di svolgere, per la componente dono del Protocollo d'Intesa concordato, i seguenti progetti i cui stanziamenti finanziari stimati figurano tra parentesi.

B.

1. Progetto di Telerilevamento (3.750) miliardi di lire);
2. Ricerca sulla trasmissione dell'informazione ottica in mare (1.451 miliardi di lire);
3. Gassificazione dei residui agricoli per la produzione di elettricità e loro utilizzo integrato (2.114 miliardi di lire);
4. Ospedale Pediatrico di Beijing (6.900 miliardi di lire);
5. Centro di Pronto Soccorso nel Tibet (3.935 miliardi di lire);
6. Centro di Pronto Soccorso di Taiyuan (6.500 miliardi di lire)
7. Centro di pronto soccorso a Da Xin An ling (4.006 miliardi di lire);
8. Ospedale di Beijing (3.202 miliardi di lire);
9. Università di Hust-Wuhan: automazione e gestione (903 milioni dilire);
10. Progetto per il Collegio d'Istruzione Tecnica di Ningxia (410 milioni di lire) - Fase II;
11. Centro di sperimentazione e di computo del Collegio d'Ingegneria di Yunnan (400 milioni di lire) - Fase II;
12. Miglioramento dell'educazione informatica per l'adolescenza a Beijing e Changsha (160 milioni di Lire) - Fase II;
13. Centro di Formazione Professionale di Xian (130 milioni di lire) - Fase II;
14. Centro di Formazione di Lingua italiana (UIBE) (85 milioni di lire) - Fase II.

La Parte cinese ha sottolineato l'importanza di attuare i progetti elencati in B il prima possibile.

La Parte italiana ha confermato il suo intento di continuare la cooperazione nel settore della formazione.

Inoltre, la Parte italiana ha confermato il suo intento di procedere all'esame dei seguenti progetti da finanziare con crediti d'aiuto:

C.

1. Telecomunicazione rurale a Hebei (29.620 miliardi di lire);
2. Collegamenti Digitali a Micro-onde di Yunnan (4 miliardi di lire).

Con riferimento ai seguenti tre progetti:

- Stabilimento Farmaceutico n. 4 a Chengdu;
- Officine per la Lavorazione dei Metalli a Beijing;
- Stabilimento di Attrezzature Elettroniche di Yunnan - Fase II

la Parte cinese ha informato che non è più interessata alla loro realizzazione e si riserva di indicare altri progetti in settori analoghi e per lo stesso importo (11.5 miliardi di lire in crediti d'aiuto).

La parte italiana ha sottolineato l'importanza che il nuovo progetto che sostituisce lo stabilimento farmaceutico n. 4 a Chengdu mantenga uno stretto collegamento con il Progetto del

Centro Nutrizionale a Chengdu, in passato finanziato dalla Cooperazione Italiana.

La Parte cinese ha confermato che i seguenti progetti indicati nel Protocollo d'Intesa del 1991 rivestono tuttora la massima priorità ed ha espresso il desiderio che possano essere finanziati il prima possibile:

SETTORE SANITARIO

D.
1. Centro di Emergenza e di Cure Mediche per casi gravi ad Harbin (4.5 miliardi di lire);
2. Centro Farmaceutico Provinciale a Yunnan (2.6 miliardi di lire);
3. Ospedale Distrettuale di Wanxian (4.5 miliardi di lire).

AGRICOLTURA

E.
1. Collegio eterinario di Quinghai (3.9 miliardi di lire);
2. Centro di Ricerca sulla Frutta della Cina Settentrionale (3.6 miliardi di lire);
3. Produzione di Semenzali Salubri di Alberi da Frutta a Sichuan (2.6 miliardi di lire).

FORMAZIONE

F.
1. Due Collegi a Chaoyang (2.3 miliardi di lire).

Entrambe le Parti hanno convenuto che tutti gli altri progetti non elencati nel presente Protocollo d'Intesa dovranno essere considerati come eliminati.

Per quanto riguarda la cooperazione futura, entrambe le Parti hanno convenuto di finanziare progetti intesi a sviluppare ed a rafforzare le industrie piccole e medie nonché la protezione ambientale. A tal fine la Parte italiana ha confermato il suo intento di mettere a disposizione uno stanziamento di 150 miliardi di lire sotto forma di crediti d'aiuto abbinati a crediti all'esportazione, nonché un miliardo di lire a dono.

I termini finanziari del prestito agevolato saranno i seguenti:
- periodo di ripagamento: 25 anni, compresi 10 di garanzia;
- tasso d'interesse: 1%.

Per il programma delle piccole e medie industrie è stato deciso di stanziare un credito d'aiuto di 80 miliardi di lire abbinato ad un credito all'esportazione di 93 miliardi di lire ed 1 miliardo di lire a titolo di dono.

Settori e province collegati con il "Progetto delle piccole e medie industrie" e sono stati concordati e sono elencati nell'Annesso II. Essi sono suscettibili di modifica.

Al fine di utilizzare pienamente il finanziamento disposto per il programma a favore delle piccole e medie industrie, la Parte

italiana ha chiesto che un nuovo elenco di settori e di provincie sia fornito dalle competenti Autorità cinesi: la Parte italiana selezionerà una nuova serie di settori e di Provincie per la realizzazione del programma. A tal fine, la parte italiana ha indicato il suo interesse a ricevere proposte in materia di trasformazione di prodotti alimentari e di lavorazione del legno.

La Parte cinese farà sapere quale banca o banche verranno selezionate per firmare la convenzione finanziaria con Mediocredito Centrale dopo che saranno stati completati gli adempimenti interni italiani per la concessione del credito d'aiuto.

La Parte italiana ha indicato che il decreto per la concessione del credito d'aiuto potrà essere promulgato solo dopo la concessione della garanzia SACE per la componente credito all'esportazione: di conseguenza ha indicato l'esigenza di un rapido accordo tra le banche.

Per quanto riguarda l'erogazione dei fondi, le due Parti hanno convenuto che il contratto firmato tra l'importatore cinese e l'esportatore italiano sarà inviato al Ministero degli Affari Esteri italiano, attraverso l'Ambasciata d'Italia a Beijing, dopo l'approvazione della Banca cinese interessata.

Un resoconto della valutazione delle offerte presentate da almeno tre produttori italiani dovrà essere presentato con ciascun contratto; il resoconto dovrà indicare i nomi delle società italiane, la loro offerta in termini finanziari e la motivazione per l'aggiudicazione del contratto.

Per quanto riguarda i progetti ambientali, la Parte italiana informerà il prima possibile sui risultati dell'esame preliminare.

Infine la Parte italiana è stata lieta di ribadire il suo intento di cofinanziare con la Banca Mondiale il "Progetto di Trasferimento di Acqua di Wanjiazhai" con uno stanziamento di 50 miliardi di lire.

La Parte cinese ha espresso la sua soddisfazione per il sostegno italiano ed ha indicato che la decisione delle competenti Autorità cinesi sarà resa nota il prima possibile.

Fatto a Roma il 13 luglio 1995, in due originali in Lingua inglese.

Per la Parte Italiana
Francesco Aloisi
Direttore Generale della
Cooperazione allo Sviluppo

Per la Parte Cinese
S.E. Wu Minglian
Ambasciatore della Repubblica
Popolare Cinese
presso la Repubblica Italiana

ANNESSO 1.

Lista delle delegazioni

1- DELEGAZIONE CINESE

S.E. Amb. WUMINGLIAN

Ministro consigliere CAO ZHEN HUAN

Sig. ZHANGJUNGFANG
Vice capo divisione

SIG.HUAN JING

2. DELEGAZIONE ITALIANA

Ministro Penipotenziario FRANCESCO ALOISI DE LARDEREL
Direttore Generale D.G.C.S

Ministro Plenipotenziario FRANCESCO CERULLI
Capo Ufficio XVI D.G.C.S.

Ministro plenipotenziario GIANFRANCO VARVESI
Capo Ufficio D.G.C.S.

Consigliere PAOLO ANDREA TRABALZA
Capo Ufficio IX (Ufficio Asia) D.G.C.S.

Consigliere SALVATORE PINNA
Capo Sezione II - UTC D.G.C.S

Dr. Fulvio NOVERO
Esperto dell'Ufficio Asia D.G.C.S.d

ANNESSO 2

SETTORI E PROVINCE SELEZIONATE PER IL PROGRAMMA IN SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PICCOLA E MEDIA GRANDEZZA

A. MATERIALI DA COSTRUZIONE: PROVINCE DI FUJIAN, SHANGDONG, HEBEI, HUBEI, HENAN.

B. INDUSTRIA CHIMICA: PROVINCE DI LIAONING E ANHUI.,

C. PELLAMI: PROVINCIA DI FUJIAN, ANHUI, JIANGSU, SHANXI E BEIJING.,

D. TESSILE: PROVINCE DI ZHEJIANG, JIANGSU, SHANXI E JIANGXI.,

E. FARMACIA: PROVINCE DI JILIN E SHANXI.,

F. STAMPA E IMBALLAGGIO: PROVINCIA DI SICHUAN.,

G. MONTAGGIO AUTOMOBILI: PROVINCIA DI HEBEI.,

H. ELETTRONICA: PROVINCIA DI YUNNAN.,

I. INGEGNERIA MECCANICA: PROVINCE DI SHANXI, JIANGXI E JIANGSU.,

J. RISPARMIO ENERGETICO: TIANJIN.

515.

Montevideo, 22 luglio 1995

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uruguay per l'istituzione di un gruppo di monitoraggio

(Entrata in vigore: 11 dicembre 1995)

AMBASCIATA D'ITALIA

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'URUGUAY
PER L'ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI MONITORAGGIO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uruguay, considerando le intese raggiunte in occasione della visita a Montevideo del Ministro degli Affari Esteri italiano il 1° aprile 1995, concordano quanto segue:

Articolo 1:

L'istituzione, con il presente atto, di un Gruppo di Monitoraggio, che tratterá questioni di interesse comune ai due Paesi in materia politica, economico-commerciale, culturale, sociale e giuridica.

Articolo 2:

Il Gruppo di Monitoraggio si riunirá preferibilmente una volta l'anno e comunque quando le circostanze lo richiedano. La cadenza delle riunioni non potrà in ogni caso eccedere i due anni.

Articolo 3:

Il Gruppo di Monitoraggio sará presieduto da funzionari di alto grado dei due Ministeri degli Esteri o dai rispettivi Ambasciatori. Le Parti assicureranno la partecipazione di esperti nei temi in agenda, altresì, se del caso, di rappresentanti del settore privato. Il numero dei componenti di ogni delegazione, nonchè il rango e la specializzazione, saranno definiti di comune accordo tra le Parti.

Articolo 4:

Le intese raggiunte durante le riunioni conterranno anche suggerimenti sulle linee d'azione che ne favoriscano la realizzazione.
Gli esiti delle riunioni verranno comunicati ai rispettivi Ministeri, che si informeranno reciprocamente per via diplomatica sulle decisioni che adotteranno al riguardo.
Le Parti potranno decidere sull'opportunitá che le istituzioni interessate ad un determinato tema si comunichino tra di loro per via diretta.
Le raccomandazioni del Gruppo di Monitoraggio non saranno oggetto di comunicati congiunti o di comunicati stampa, salvo quanto altrimenti disposto da entrambi i Ministeri degli Affari Esteri.

Articolo 5:

Il presente Accordo entrerá in vigore nel momento in cui le Parti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Le Parti potranno modificare il presente Accordo attraverso scambio di Note. L'Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, salvo denuncia di una delle due Parti, nel qual caso esso cesserà centottanta giorni dopo il ricevimento di detta denuncia.

Fatto a Montevideo il ventidue luglio millenovecentonovantacinque in due esemplari, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica dell'Uruguay
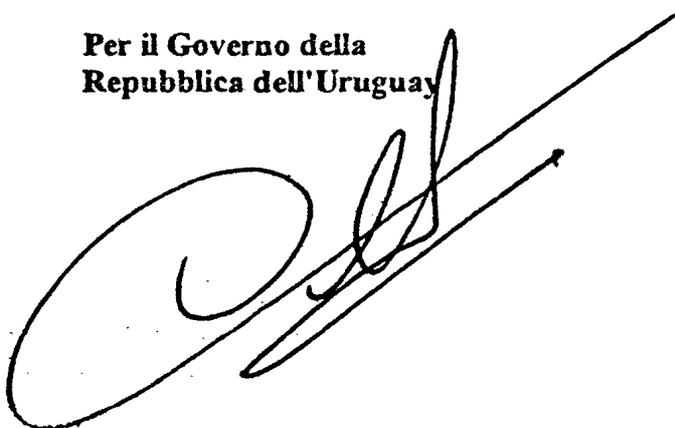
516.

Roma, 13 ottobre 1995

Dichiarazione d'Intenti tra il Ministro delle Finanze della Repubblica Italiana ed il Vice Primo Ministro della Repubblica d'Albania in materia fiscale, doganale e di prevenzione dell'illecito economico internazionale

(Entrata in vigore: 13 ottobre 1995)

DICHIARAZIONE D'INTENTI

Il Ministro delle Finanze della Repubblica Italiana ed il Vice Primo Ministro della Repubblica d'Albania,

ritenendo urgente intensificare la collaborazione degli Organi competenti di ambo i Paesi nella lotta contro le violazioni delle leggi finanziarie;

mirando al rafforzamento e ammodernamento delle strutture albanesi in materia fiscale, doganale e di prevenzione dell'illecito economico internazionale;

sottolineando l'esigenza di contribuire al controllo di movimenti irregolari di merci e persone tra i due Paesi;

1) esprimono l'intenzione di prestarsi reciproca assistenza e consulenza nei menzionati settori;

2) s'impegnano a concludere appositi "Protocolli d'Intesa", non appena il perfezionamento delle procedure interne lo consenta, atti a definire le modalità operative di tale collaborazione.

Fatto a Roma il 13 ottobre 1995

Il Ministro delle Finanze
della Repubblica Italiana
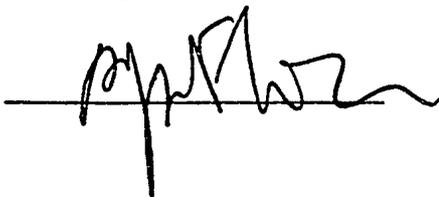
Il Vice Primo Ministro
della Repubblica d'Albania
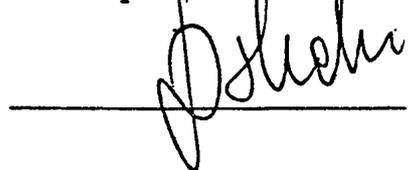
517.

Roma, 13 ottobre 1995

Dichiarazione d'Intenti sulla cooperazione allo sviluppo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania

(Entrata in vigore: 13 ottobre 1995)

DICHIARAZIONE DI INTENTI SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, nel quadro del Trattato di Amicizia e di Cooperazione, concordano nel valutare in modo particolarmente positivo l'esperienza del comune impegno per lo sviluppo economico e sociale dell'Albania, ove la cooperazione italiana svolge un ruolo di importanza primaria dal punto di vista sia quantitativo (l'Italia è il più importante donatore bilaterale) che qualitativo (gli interventi di cooperazione italiana sono stati costantemente ridefiniti e aggiornati, di comune accordo, al fine di adattarsi efficacemente alla costante evoluzione della situazione in Albania).

Il Programma di cooperazione triennale, definito dalla Commissione Mista del novembre 1992 si trova ormai in fase avanzata di esecuzione. I due Governi concordano sull'opportunità di meglio strutturare il prossimo programma triennale (1996-1998). Esso sara basato su di un Piano-Paese, che definisce una comune strategia di intervento, indicandone i settori prioritari, e su di una successiva individuazione di progetti da finanziare, nei settori così indicati, che siano inoltre ricompresi nel Piano Pubblico di Investimenti messo a punto dal Governo albanese con l'assistenza delle maggiori istituzioni internazionali.

Tale strategia si basa su due elementi portanti:

- l'individuazione di valori di fondo comuni, che consentano a loro volta di definire obbiettivi di sviluppo da raggiungersi attraverso un'azione concertata, nel cui ambito l'assistenza italiana svolga un ruolo di supporto all'iniziativa politica ed economica del Governo albanese;
- la definizione dei settori nei quali l'azione di assistenza dell'Italia quale Paese donatore possa rivelarsi più efficace, e goda quindi di un "vantaggio comparativo" rispetto a fonti alternative di finanziamento, interne od esterne, tenendo ben presente l'esigenza di coordinare le strategie di intervento dei vari donatori così da evitare lacune o duplicazioni di interventi.

Essa è stata di comune accordo individuata nel perseguimento di uno sviluppo economico e sociale basato sul rafforzamento delle istituzioni democratiche e sulla libera iniziativa economica privata, con particolare attenzione alle problematiche di carattere sociale. Essa si porrà altresì l'obbiettivo di favorire il progressivo processo di integrazione economica e politica dell'Albania con l'Europa.

In particolare:

- per quanto concerne il rafforzamento delle strutture democratiche, si prende atto dell'impegno albanese a:
- consolidare la democrazia pluralista e completarne lo sviluppo delle istituzioni;
- garantire un attento rispetto dei diritti umani e di quelli delle minoranze;
- sviluppare il quadro giuridico consentendo la piena realizzazione dello stato di diritto, con particolare riguardo all'introduzione di legislazione in tema di:

a) proprietà immobiliare e fondiaria;
b) diritto commerciale e bancario;
c) trattamento non discriminatorio degli investimenti esteri.

Ad esso corrisponderà un intervento italiano che privilegi l'assistenza nel settore costituzionale, legislativo e giuridico, nel quale l'Italia vanta una consolidata tradizione dottrinale, che le affinità di carattere storico e culturale possono rendere più facilmente assimilabile, avvalendosi dell'esperienza già maturata in diverse iniziative di cooperazione di carattere sia bilaterale che multilaterale.

In questo ambita verrà inoltre considerata prioritaria la cooperazione e l'assistenza in materia di prevenzione delle attività illecite transfrontaliere, quali il commercio e la diffusione di sostanze stupefacenti, le frodi doganali e fiscali, la criminalità organizzata ed il controllo dei movimenti irregolari di persone.

- in campo economico la strategia della cooperazione italo-albanese sarà caratterizzata da un allineamento di fondo sullo sviluppo del settore privato. Esso ha come presupposto la comune convinzione che uno sviluppo economico sostenibile a tassi di crescita elevati non possa che essere fondato sulla prosecuzione della politica di liberalizzazione economica, sia per quanto concerne gli scambi internazionali che in tema di iniziativa economica privata, portando a compimento il processo di privatizzazione del patrimonio industriale del Paese. E' inoltre di prioritaria importanza il mantenimento entro limiti fisiologici del deficit di bilancio, del tasso di inflazione e del debito esterno albanese, secondo le indicazioni quantitative che verranno di volta in volta individuate nel quadro del negoziato condotto con le Istituzioni Finanziarie Internazionali.
Pur riconoscendosi l'importanza di una profonda ristrutturazione dei grandi impianti industriali albanesi, soprattutto nel settore minerario e siderurgico, in considerazione della specifica vocazione italiana per un apparato produttivo basato sulla diffusione della piccola e media impresa, si concorda di riconoscere la priorità degli interventi volti a favorire la diffusione delle PMI, che costituisce altresì una priorità politica riconosciuta dal governo albanese.

Non si può tuttavia prescindere dalla constatazione che efficaci interventi a sostegno diretto dello sviluppo del settore privato e della piccola e media impresa presuppongono il superamento dei colli di bottiglia strutturali attualmente esistenti in diversi settori quali quello energetico, idrico, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Sarà tuttavia particolarmente importante vegliare a che ai necessari interventi di rafforzamento infrastrutturale si affianchi una adeguata politica di tutela ambientale. Considerando come interventi in questo settore si collochino normalmente in ordini di grandezza assai elevati, l'intervento italiano potrà concretizzarsi soprattutto in partecipazioni ad iniziative assunte a livello internazionale.

Inoltre, una strategia di sviluppo che non tenesse in debito conto le esigenze di carattere sociale, in particolare nei settori della sanità di base, dell'educazione e della lotta alla povertà, sarebbe difficilmente sostenibile, oltre a contraddire la tradizione solidaristica diffusa in ambedue i Paesi.

Vengono quindi definite le seguenti priorità settoriali di intervento:

Adeguamento del tessuto infrastrutturale e tutela ambientale

a) Energia elettrica con particolare riguardo alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica in ambito urbano. Riabilitazione delle reti dei principali centri economici.
b) Rete idrica. Approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile in ambito urbano. Adeguamento della rete fognaria delle principali città.
Obbiettivo degli interventi di cui ai punti a) e b) sarà quello di adeguare la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica e di acqua alle esigenze di consumo per usi civili ed industriali in tutte le stagioni dell'anno, ponendo termine alla necessità di misure di razionamento. Esso presuppone l'impegno da parte albanese all'introduzione di efficaci misure di politica tariffaria e di contenimento delle perdite "non tecniche".

c) Trasporti e comunicazioni. Rete stradale nazionale, primaria e secondaria extraurbana; strutture portuali e aeroportuali. Verranno privilegiate quelle infrastrutture che maggiormente favoriscono lo sviluppo dell'attività economica privata.
d) Telecomunicazioni.
Obbiettivo degli interventi di cui ai punti c) e d) sarà quello di superare la presenza di strozzature tali da compromettere, sia nel settore dei trasporti che in quello delle telecomunicazioni, la crescita e lo sviluppo di un dinamico settore produttivo privato, ed in particolare lo sviluppo delle PMI.

e) Salvaguardia delle risorse ambientali con potenzialità economiche quali il litorale e le foreste.
Obbiettivo degli interventi sarà quello di favorire l'avviamento di attività di sfruttamento delle risorse naturali su basi di sostenibilità ambientale, sviluppando al contempo sensibilità e capacità tecniche relative alla tutela ambientale.

Realizzazione dei presupposti normativi ed amministrativi per lo sviluppo del settore privato

Consulenze in materia normativa e regolamentare, invio di esperti presso le amministrazioni albanesi e attività di formazione, in settori prioritari per la definizione di un quadro operativo per lo sviluppo del settore privato. Tale impegno dovrà essere realizzato in stretto coordinamento con le attività analoghe di altri donatori bilaterali e multilaterali.

Obbiettivo degli interventi sarà la realizzazione delle strutture giuridiche e normative essenziali per il normale funzionamento di un'economia di mercato e per lo sviluppo delle attività produttive private.

Sviluppo delle attività economiche private nella produzione di beni e servizi.

Tali interventi potranno essere:

- di carattere settoriale, con particolare riguardo ai settori agricolo e zootecnico, nei quali la Cooperazione italiana ha acquisito, nel quadro del precedente Programma Triennale, una particolare, specifica esperienza delle problematiche albanesi;
- di carattere orizzontale, ossia volti allo sviluppo della piccola e media impresa e delle attività artigianali nei diversi settori economici, mettendo a frutto la particolare esperienza italiana nel settore delle PMI, e utilizzando le strutture, pubbliche e private, già esistenti in Italia. In tale quadro potranno essere utilizzati gli strumenti legislativi italiani per il finanziamento di joint-ventures fra imprese albanesi ed imprese italiane. Potrà altresì essere presa in considerazione la realizzazione di strutture quali "enterprise clusters" o parchi industriali, orientando opportunamente gli investimenti infrastrutturali di base di cui sopra.
Obbiettivo degli interventi sarà quello di favorire lo sviluppo di un congruo numero di piccole e medie imprese qualificate e vitali nei settori agricolo ed industriale.

Attività nel settore sanitario, sociale e dell'educazione.

Da parte italiana ci si propone mantenere il proprio impegno in tali settori, privilegiando gli interventi a sostegno della sanità di base, la formazione di personale medico e specifici programmi di lotta alla povertà e di sostegno alla condizione femminile. Per quanto concerne tale ultimo settore, potranno essere presi in particolare considerazione i seguiti agli importanti interventi del primo Programma triennale ed attualmente in corso di realizzazione.

Da parte albanese si riconosce la priorità da attribuirsi alla ristrutturazione del sistema sanitario nazionale per quanto concerne in particolare la medicina di base, come pure ai servizi sociali ed alla tutela della condizione femminile.

Nella misura del possibile, verranno inoltre orientate verso tali settori, fornendo ove necessario un appoggio istituzionale, le risorse extra-programmazione pubbliche e private, ed in particolare i finanziamenti riservati dal bilancio della Cooperazione alle iniziative

promosse dalle ONG italiane. Va rilevato peraltro come gli interventi che a vario titolo da tempo vengono realizzati in Albania da vari Ministeri italiani (Pubblica Istruzione, Finanze, Trasporti), nonché da Regioni ed altri Enti Locali, Università, Sindacati, ONG, Service Clubs, siano già di preferenza diretti verso questo tipo di attività, che si sono rivelate particolarmente consone alle capacità ed alle attitudini di tali organismi.

Pur non potendosi fissare obbiettivi di carattere quantitativo in questo settore, in considerazione dell'eterogeneità delle risorse disponibili, si perseguirà quale obbiettivo degli interventi di lotta alla povertà e nel settore sociale precipuamente quello di migliorare le condizioni di vita degli strati più indigenti della popolazione. Nel settore sanitario, pur nel rispetto della libertà dei vari donatori nel perseguire finalità attinenti alle rispettive vocazioni specifiche, si cercherà di orientare gli interventi verso la ristrutturazione della medicina di base.

Un criterio comune di particolare importanza nel valutare la priorità degli interventi di cooperazione in tutti i settori sopracitati sarà quello relativo alla loro attitudine a creare posti di lavoro in locó, contrastando le tendenze incontrollate all'emigrazione

In occasione della prossima riunione della Commissione Mista italo-albanese le due Parti procederanno all'adozione del Piano-Paese, completando le indicazioni fornite con la presente Dichiarazione con: la definizione delle risorse finanziarie disponibili, e la loro ripartizione fra i settori d'intervento; e l'identificazione degli interventi prioritari da finanziare nei singoli settori.

Fatto a Roma il 13 ottobre 1995.

Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana	Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Albania

95A7863

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651315) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 385.000
- semestrale .... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 72.500
- semestrale .... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 216.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 72.000
- semestrale .... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 215.500
- semestrale .... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 742.000
- semestrale .... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 12.000